Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 4 ottobre 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Giovedì 12 settembre 1974, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Han Ke-hua, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica popolare cinese a Roma.

(7663)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1974, n. **464**.

Approvazione del nuovo statuto della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1966, n. 436 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1967, n. 482;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche della libera Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Lo statuto della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è soppresso e sostituito come da testo annesso al presente decreto che è approvato e firmato dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1974

LEONE

MALFATTI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 82. — SCIARRETTA

STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI PRO DEO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo, promossa in Roma dalla « Associazione per l'Università internazionale degli studi sociali Pro Deo », si propone di contribuire al progresso degli studi e delle ricerche nel campo delle scienze sociali e di formare i giovani alle loro responsabilità nella vita professionale e civile.

L'Università si ispira ai valori universali della concezione cristiana e riconosce le altre esperienze religiose. Il suo metodo, di formazione interculturale, si fonda sulla promozione della libertà e dignità della persona, nella prospettiva di una fraterna integrazione nella comunità umana dei varii gruppi sociali e religiosi.

Art. 2.

L'Associazione assicura il perseguimento dei fini istituzionali della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo e provvede ai servizi e ai mezzi necessari.

Art. 3.

La libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo è autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione italiana.

Essa ha personalità giuridica pubblica a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

La vigilanza dello Stato sulla libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo è esercitata dal Ministero della pubblica istruzione.

Capo II

AUTORITÀ ACCADEMICHE

Art. 4.

Sono autorità accademiche:

1) il consiglio di amministrazione;
2) il rettore;
3) il corpo accademico;
4) il senato accademico;
5) i presidi e i vice presidi di facoltà;
6) i consigli di facoltà.

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione si compone:

a) del rettore;

b) dei presidi di facoltà;

c) di un rappresentante del Governo da designarsi dal Ministro per la pubblica istruzione;

d) del presidente, dei due co-presidenti e del vice-presidente esecutivo della « Associazione per l'Università internazionale degli studi sociali Pro Deo »;

e) di sette rappresentanti della predetta Associazione da designarsi dalla stessa;

f) di un professore di ruolo o fuori ruolo;

g) di un professore incaricato;

h) di un assistente;

i) di uno studente iscritto al terzo o al quarto anno di corso;

l) di un laureato presso la libera Università;

m) del direttore amministrativo.

Per le designazioni dei membri di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), apposite modalità saranno determinate dal consiglio di amministrazione sentite, ove esistano, le organizzazioni interessate.

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente con funzioni vicarie.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Con le modalità previste nel secondo comma potranno essere stabilite le regole per la sostituzione, durante il triennio, dei membri indicati nel comma medesimo.

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni che ad essi sono demandate dagli articoli 6, 12, 58 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, e dagli articoli 15, 16 e 17 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674. In particolare il consiglio di amministrazione:

a) ha il governo amministrativo e decide sulle questioni economiche e patrimoniali della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo;

b) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo;

c) nomina il rettore e i presidi, scegliendoli tra i professori di ruolo e fuori ruolo;

d) delibera, su proposta dei consigli di facoltà, gli insegnamenti ai quali attribuire le cattedre di ruolo vacanti;

e) nomina, su proposta dei consigli di facoltà, i professori di ruolo da chiamare alle cattedre stesse;

f) delibera, su proposta dei consigli di facoltà, gli insegnamenti da istituire in ciascun anno accademico;

g) conferisce, su proposta dei consigli di facoltà, gli incarichi di insegnamento;

h) delibera, d'intesa coi consigli di facoltà interessati, la istituzione di cattedre convenzionate con istituzioni ed enti anche non italiani;

i) nomina il direttore amministrativo;

l) delibera sulle assegnazioni ordinarie e straordinarie di fondi agli istituti e sull'assegnazione alle cattedre dei posti di assistenti retribuiti proposti da consigli di facoltà;

m) delibera sulle assunzioni dei tecnici proposte dal rettore, se essi sono destinati ai servizi generali dell'Università, oppure dai consigli di facoltà se essi devono prestare servizio presso istituti o cattedre;

n) delibera sulle assunzioni del personale di amministrazione, di biblioteca ed ausiliario;

o) delibera i regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo;

p) delibera su tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento dell'Università che importino entrate oppure spese a carico del bilancio;

q) adotta ogni provvedimento organizzativo e disciplinare nei confronti del personale di amministrazione, di biblioteca e del personale esecutivo ed ausiliario dipendente dalla libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo.

Il consiglio di amministrazione può determinare, d'intesa con il senato accademico, e nel rispetto del presente statuto, forme di consultazione delle componenti dell'Università, in ordine alla sua vita e alla formazione dei suoi programmi.

Esso può altresì, d'intesa col senato accademico, stabilire norme idonee ad adeguare il numero degli studenti alle concrete possibilità di serio insegnamento delle varie discipline.

Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale il voto del presidente. Le sue deliberazioni sono valide allorchè siano presenti la metà più uno dei componenti del consiglio.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 16 del regolamento generale universitario. Il consiglio di amministrazione può conferire incarichi particolari o delegare alcune delle sue funzioni.

Le nomine di cui alle lettere c), e), sono comunicate al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

Il presidente del consiglio di amministrazione:

a) presiede le adunanze del consiglio stesso;

b) ha la legale rappresentanza della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo anche in giudizio;

c) cura l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione, salva la competenza del rettore in materia scientifica e didattica;

d) può adottare deliberazioni di urgenza sulle materie indicate alle lettere a), h), l), p) del precedente art. 6, riferendone al consiglio, per la ratifica, nella prima successiva adunanza.

Art. 8.

Il rettore dura in carica un triennio e può essere riconfermato.

Il rettore:

a) rappresenta la libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;

b) esercita l'alta vigilanza sulla libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo e sull'attività del personale docente;

c) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attività scientifica e didattica della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo;

d) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario;

e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;

f) infligge le punizioni disciplinari agli studenti;

g) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione superiore universitaria, salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto.

In caso di assenza o di impedimento, il rettore può delegare uno dei professori di ruolo dell'Università a sostituirlo.

Al rettore spetta un'indennità di carica non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Il corpo accademico è composto di tutti i professori di ruolo dell'Università ed è presieduto dal professore più anziano.

Il corpo accademico è convocato ogni qualvolta il rettore lo creda opportuno per sentirne il parere su determinati argomenti riguardanti interessi generali dell'Università.

Le funzioni di segretario sono espletate dal più giovane tra i professori intervenuti.

Art. 10.

Il senato accademico è composto:

a) dal rettore, che lo presiede;

b) dai presidi di facoltà;

c) dai vice presidi per gli indirizzi particolari delle facoltà.

L'ordine del giorno delle sedute del senato accademico è comunicato al presidente del consiglio di amministrazione, il quale, ove per la trattazione di particolari questioni lo ritenga opportuno, può intervenire personalmente alla seduta o farvi intervenire un membro del consiglio di amministrazione da lui delegato.

Alle sue adunanze partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo il quale esercita le funzioni di segretario.

Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal testo unico della legge sull'istruzione superiore, dal regolamento generale universitario e da tutte le altre norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.

Art. 11.

I presidi provvedono alla nomina dei rispettivi vice presidi, uno per ogni indirizzo particolare delle facoltà, scegliendoli tra i professori di ruolo o fuori ruolo delle facoltà medesime.

I presidi e i vice presidi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

In caso di assenza o di impedimento del preside, ne fa le veci il vice preside più anziano della facoltà.

Ai presidi sono demandate le attribuzioni di cui all'art. 8 del regolamento generale universitario. Essi possono delegarne talune ai vice presidi.

Art. 12.

Ogni consiglio di facoltà di compone del preside, che lo presiede, dei vice presidi e di tutti i professori di ruolo e fuori ruolo che vi appartengono.

Possono essere invitati a partecipare alle sedute anche gli altri professori aventi insegnamento a titolo ufficiale, nonchè due liberi docenti iscritti presso la facoltà, due assistenti e due studenti, iscritti al terzo o quarto anno di corso, designati con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 5, salvo che alle sedute in cui siano trattate questioni riguardanti la composizione delle facoltà e le proposte di chiamata e di conferimento di incarico.

Al consiglio spettano le attribuzioni previste dalle norme vigenti per le università statali. In particolare sono demandati al consiglio di facoltà i seguenti compiti:

a) designare al consiglio di amministrazione gli insegnamenti ai quali attribuire i posti di ruolo vacanti;

b) proporre gli insegnamenti annuali, semestrali o trimestrali, da istituire per ciascun anno accademico;

c) fare al consiglio di amministrazione le designazioni per la nomina dei professori di ruolo e dei professori incaricati;

d) proporre l'assegnazione alle cattedre dei posti di assistenti retribuiti;

e) proporre il riparto dei contributi ordinari e straordinari;

f) deliberare sull'ordine degli studi e sui programmi che saranno tenuti dai professori ufficiali e dai liberi docenti;

g) predisporre gli orari dei singoli corsi;

h) fissare il calendario degli esami;

i) deliberare eventuali riforme da apportare all'ordinamento didattico;

l) dare pareri su questioni di indole scientifica e didattica;

m) esercitare ogni altra funzione ad esso demandata dalle leggi sull'ordinamento universitario, salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto.

Non possono essere proposti per la nomina a professori di ruolo docenti che non siano stati ternati in un concorso statale a cattedra universitaria.

Possono essere proposti per la nomina a professori incaricati professori di ruolo in altre università, o liberi docenti, o cultori della materia.

Incarichi di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti e cultori della materia non aventi la cittadinanza italiana.

Gli incarichi di insegnamento sono annuali, semestrali o trimestrali, e sono rinnovabili.

Art. 13.

Il direttore amministrativo esercita le funzioni previste dall'art. 3 della legge 6 luglio 1940, n. 1038 e di conseguenza sovraintende, in conformità alle disposizioni del consiglio di amministrazione, del presidente, del rettore, del senato accademico, dei presidi, dei vice presidi e dei consigli di facoltà, a tutti i servizi amministrativi e contabili ed ha la direzione degli uffici di segreteria.

Egli è inoltre responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

Capo III

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Facoltà di scienze politiche

Art. 14.

La facoltà conferisce la laurea in scienze politiche negli indirizzi indicati all'art. 18.

Gli studi sono ordinati in modo da promuovere l'alta cultura politica e sociale e fornire preparazione scientifica e professionale, in armonia all'orientamento internazionale della libera Università, a coloro che intendano avviarsi ai pubblici uffici interni ed internazionali o, comunque, svolgere attività nel campo politico-sociale-amministrativo.

Art. 15.

Gli insegnamenti si distinguono in insegnamenti obbligatori (semestrali, annuali o biennali) e in insegnamenti a scelta dello studente (trimestrali, semestrali o annuali).

La valutazione dei rapporti di equivalenza tra corsi annuali e corsi frazionali sarà effettuata dal consiglio di facoltà.

Per i corsi liberi, il consiglio di facoltà deve, caso per caso, dichiarare se il programma presentato dal libero docente, per estensione e per numero di ore di insegnamento cattedratico o di esercitazioni, corrisponda ad un corso fondamentale o ad un corso complementare.

All'inizio di ciascun anno accademico verranno resi noti agli studenti gli insegnamenti a scelta che si impartiranno per ciascun indirizzo di specializzazione.

Art. 16.

Allo svolgimento di ogni corso sia obbligatorio che a scelta, debbono essere dedicate un numero congruo di ore settimanali, stabilite dal consiglio di facoltà, integrate da colloqui, esercitazioni e ricerche, individuali o di gruppo, disciplinari e interdisciplinari.

Per l'insegnamento dell'etica sociale il consiglio di facoltà adatterà il contenuto e le modalità dei corsi alle esigenze peculiari degli studenti dei diversi anni ed agli orientamenti generali degli studi.

Ogni professore può impartire lezioni per un maggior numero di ore settimanali, uniformandosi alle esigenze dell'orario comune, secondo le deliberazioni del consiglio di facoltà.

Per le discipline che lo richiedano e per le lingue, la preparazione degli studenti può essere integrata anche a mezzo di lezioni propedeutiche o istituzionali, tenute anche da assistenti o lettori.

Art. 17.

La durata degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni.

Per l'ammissione alla facoltà è richiesto il titolo di studio stabilito dalla legge.

I titoli di ammissione e l'ordinamento degli studi per gli studenti non aventi la cittadinanza italiana, nonchè i titoli accademici ad essi rilasciabili, saranno determinati in conformità alle leggi o alle convenzioni in materia.

Art. 18.

L'ordinamento degli studi è strutturato sulla base di un biennio comune a tutti gli iscritti, e di un successivo biennio differenziato secondo gli indirizzi seguenti:

storico-politico;
politico-internazionale;
politico-amministrativo;
politico-sociale;
politico-economico.

Art. 19.

Sono insegnamenti obbligatori per gli studenti del primo biennio i seguenti:

istituzioni di diritto pubblico;
istituzioni di diritto privato;
diritto costituzionale italiano e comparato;
organizzazione internazionale;
economia politica;
storia moderna;
statistica;
scienza della politica;
sociologia;
etica sociale (biennale);
lingua inglese (biennale).

Eventuali modifiche all'ordinamento del primo biennio saranno deliberate a norma dell'art. 12, lettera *i*).

Lo studente potrà seguire, oltre agli insegnamenti suddetti, non più di tre altri insegnamenti obbligatori del biennio di specializzazione, a seconda dell'indirizzo prescelto, e sostenere i relativi esami. Gli insegnamenti anticipati al biennio propedeutico vanno in detrazione dal numero degli insegnamenti del biennio di specializzazione.

Art. 20.

Sono insegnamenti obbligatori del secondo biennio:

a) *per l'indirizzo storico-politico*:

diritto amministrativo (biennale) o scienza dell'amministrazione;
storia dei partiti e dei movimenti politici;
storia delle dottrine politiche;
storia delle relazioni internazionali;
storia dei movimenti sindacali;
storia delle dottrine economiche;
etica sociale (biennale);
lingua inglese (biennale);
seconda lingua (biennale);

b) *per l'indirizzo politico-internazionale*:

diritto amministrativo (biennale);
diritto internazionale;
geografia politica ed economica;
politica economica e finanziaria;
scienza dell'amministrazione;
storia delle relazioni internazionali;
etica sociale (biennale);
lingua inglese (biennale);
seconda lingua (biennale).

c) *per l'indirizzo politico-amministrativo*:

diritto amministrativo (biennale);
diritto del lavoro;
diritto pubblico dell'economia;
politica economica e finanziaria;
scienza dell'amministrazione;
scienza delle finanze;
etica sociale (biennale);
lingua inglese (biennale);
seconda lingua (biennale).

d) *per l'indirizzo politico-sociale*:

diritto del lavoro;
politica economica e finanziaria;
scienza dell'amministrazione;
storia dei partiti e movimenti politici;
storia delle dottrine politiche;
storia dei movimenti sindacali;
etica sociale (biennale);
lingua inglese (biennale);
seconda lingua (biennale).

e) *per l'indirizzo politico-economico*:

contabilità economica nazionale;
diritto amministrativo (biennale) e scienza dell'amministrazione;
diritto pubblico dell'economia;
politica economica e finanziaria;
scienza delle finanze;
teoria e sistemi di programmazione;
etica sociale (biennale);
lingua inglese (biennale);
seconda lingua (biennale).

In relazione alle esigenze degli studi, il consiglio di facoltà può modificare l'elenco delle materie obbligatorie di ciascun indirizzo, fermo restando il numero non inferiore a quattro e non superiore a sette, escluse etica sociale e lingue straniere.

Art. 21.

Per ogni indirizzo gli insegnamenti a scelta saranno ogni anno determinati dal consiglio di facoltà tra quelli indicati, a carattere orientativo, nel seguente elenco:

antropologia culturale;
contabilità di Stato;
contabilità economica nazionale;
contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
criminologia;
demografia;
diplomazia e diritto diplomatico;
diritto dell'uomo;
diritto amministrativo;
diritto anglo-americano;
diritto canonico;
diritto commerciale;
diritto degli Enti locali;
diritto delle comunità europee;
diritto delle società per azioni nelle Comunità europee;
diritto diplomatico e consolare;
diritto ecclesiastico;
diritto ecclesiastico italiano e comparato;
diritto e politica degli scambi internazionali;
diritto finanziario;
diritto internazionale
diritto internazionale privato;
diritto parlamentare;
diritto privato comparato;
diritto processuale amministrativo;
diritto processuale civile;
diritto pubblico americano;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto pubblico romano;
diritto regionale;
diritto scolastico;
diritto tributario;
dottrina dello Stato;
dottrine giuridiche;
econometria;
economia e politica del lavoro;
economia aziendale;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia dello sviluppo;
economia e politica agraria;
economia e politica industriale;
economia e politica monetaria;
economia internazionale;
elementi di diritto romano;
etnologia;
filosofia del diritto;
filosofia della politica;
filosofia morale;
geografia politica ed economica;
istituzioni giuridiche dell'Europa orientale;
istituzioni di diritto e procedura penale;
istituzioni politiche comparate;
legislazione del lavoro;
legislazione sociale;
matematica per economisti;
matematiche per le scienze sociali;
metodi e tecniche di programmazione economica;
metodologia della ricerca storica;
metodologia delle scienze sociali;
organizzazione economico-internazionale;
pianificazione ed organizzazione territoriale;
politica dell'ambiente;
politica e diritto sindacale;
politica economica e finanziaria;
programmazione economica;
programmazione regionale;
psicologia;
psicologia dinamica;
psicologia sociale;
relazioni internazionali;
relazioni e sistemi economici internazionali;
ricerca operativa;
scienza dell'amministrazione;
scienza dell'opinione pubblica;
scienza delle finanze;
sistemi economici comparati;
sociologia del lavoro e dell'industria;
sociologia della conoscenza;
sociologia della cultura;
sociologia della famiglia;
sociologia delle comunicazioni;
sociologia dell'educazione;
sociologia dell'organizzazione;
sociologia economica;
sociologia giuridica;
sociologia politica;
sociologia religiosa;
sociologia urbana e rurale;
statistica economica;
statistica per la ricerca economica;
storia antica;
storia contemporanea;
storia dei concordati;
storia dei movimenti sindacali;
storia dei partiti e dei movimenti politici;
storia del giornalismo;
storia dei rapporti fra Stati e Chiese;
storia dei trattati e politica internazionale;
storia del diritto italiano;
storia della Chiesa;
storia dell'amministrazione pubblica;
storia dell'economia;
storia delle dottrine economiche;
storia delle dottrine politiche;
storia delle istituzioni politiche;
storia delle istituzioni religiose;
storia delle relazioni internazionali;
storia del pensiero sociologico;
storia del Risorgimento;
storia economica contemporanea;
storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici;
storia e istituzioni dei Paesi di lingua orientale;
storia e istituzioni dell'Europa orientale;
storia e politica monetaria;
storia e politica navale;
storia medioevale;
storia e sistemi delle relazioni tra Stato e Chiesa nell'età moderna;
storia moderna e contemporanea della Chiesa e delle altre confessioni cristiane;
storia politica e diplomatica dell'Asia orientale;
tecnica dell'organizzazione dei servizi amministrativi;
teoria e politica dello sviluppo;
teoria e sistemi di programmazione;
teoria generale del diritto.

Art. 22.

Il consiglio di facoltà determina l'ordine degli studi di ciascun biennio e la propedeuticità degli esami.

Art. 23.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami delle materie obbligatorie e a scelta comprese nel piano di studio individuale approvato dalla facoltà.

Con l'approvazione del consiglio di facoltà, la determinazione degli esami a scelta può essere effettuata anche tra le materie di altri indirizzi della stessa facoltà o della facoltà di economia e commercio.

Il tema della dissertazione di laurea deve essere approvato dal docente della materia e dal vice preside. Lo studente deve darne comunicazione agli uffici di segreteria per la registrazione almeno dieci mesi prima dell'inizio della sessione in cui intende sostenere l'esame di laurea.

Art. 24.

In via eccezionale, con deliberazione motivata e per specifici interessi degli studi, il consiglio di facoltà può consentire a studenti non italiani deroghe all'ordinamento del secondo biennio, anche per quanto riguarda la sostituzione di insegnamenti obbligatori. Per gli studenti italiani gli insegnamenti suscettibili di essere sostituiti non possono essere più di due.

Art. 25.

La facoltà comprende i seguenti istituti:

istituto di studi storico-politici;
istituto di studi economici;
istituto di studi sociologici;
istituto di studi giuridici;
istituto di studi europei;
istituto di studi nord-americani;
istituto di studi latino-americani;
istituto di studi afro-asiatici.

Gli istituti sono comuni con la facoltà di economia e commercio.

In relazione alle esigenze degli studi e della ricerca scientifica possono essere attivati altri istituti e centri di studio e ricerca, anche in sedi decentrate della libera Università.

Gli istituti hanno ciascuno un proprio statuto o regolamento, che è deliberato dal consiglio di amministrazione previo parere del consiglio di facoltà.

Art. 26.

I seguenti istituti, oltre ai normali compiti di ricerca scientifica e didattica, attivano le seguenti scuole:

istituto di studi giuridici: scuola di specializzazione in scienze e tecniche amministrative;

istituto di studi sociologici: scuola di specializzazione in sociologia.

Altre scuole e corsi possono essere attivati su deliberazioni del consiglio di amministrazione che ne stabilisce il regolamento previo parere del consiglio di facoltà, ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Scuola di specializzazione in scienze e tecniche amministrative.

Art. 27.

Sono ammessi alla scuola i laureati in Italia e, con modalità da stabilirsi nel regolamento, coloro che abbiano conseguito all'estero titoli equivalenti.

La durata dei corsi della scuola è di due anni accademici. Tuttavia la direzione della scuola può concedere un'abbreviazione fino al limite minimo di un anno di frequenza alla scuola a quegli iscritti che siano forniti di titoli adeguati ovvero abbiano frequentato la scuola con notevole assiduità e profitto. Coloro che usufruiscono della detta agevolazione sono ugualmente tenuti a sostenere tutti gli esami richiesti per il conferimento del diploma.

Nella scuola sono impartiti i seguenti insegnamenti fondamentali:

lineamenti generali di azione amministrativa;
lineamenti generali di scienza dell'amministrazione e di tecniche amministrative;
diritto amministrativo delle organizzazioni internazionali;
il bilancio dello Stato;
bilanci statali comparati;
gestione finanziaria dello Stato;
economia pubblica;
politica economica e sociale;
contabilità economica nazionale;
etica sociale.

Ogni anno la direzione della scuola fissa gli insegnamenti a scelta da impartire. Essa può anche sostituire con altri insegnamenti, per specifiche esigenze di studio, non più di cinque delle materie obbligatorie indicate nel comma precedente. La deliberazione della direzione della scuola deve essere approvata dal consiglio di facoltà.

Al termine degli studi, superati gli esami di profitto in tutte le materie fondamentali e in tre complementari, lo studente presenta una tesi che viene discussa dinanzi ad apposita commissione.

La scuola conferisce un diploma di specializzazione in scienze e tecniche amministrative.

Le tasse e soprattasse per l'iscrizione e la frequenza ai corsi e per gli esami di profitto sono fissate in misura pari a quelle del primo e del secondo anno del corso di laurea in scienze politiche.

La tassa di diploma è pari alla tassa del diploma di laurea della facoltà.

La misura dei contributi speciali è fissata dal consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di facoltà, udita la direzione della scuola.

Per gli iscritti alla scuola valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per gli studenti della facoltà.

Le norme particolari per il funzionamento della scuola sono fissate dal regolamento che è deliberato dal consiglio di amministrazione previo parere del consiglio di facoltà.

Con le stesse modalità possono essere istituiti altri corsi per diverse esigenze di preparazione, aggiornamento e perfezionamento, da tenersi anche in sedi decentrate della libera Università.

Scuola di specializzazione in sociologia.

Art. 28.

La scuola di specializzazione in sociologia si propone di offrire una formazione approfondita e specifica nel campo sociologico.

Sono ammessi alla scuola i laureati in Italia e, con modalità da stabilirsi nel regolamento, coloro che abbiano conseguito all'estero titoli equivalenti.

La durata dei corsi della scuola è di due anni accademici.

Nella scuola sono impartiti i seguenti insegnamenti fondamentali:

sociologia generale;
filosofia e sociologia;
sociologia della cultura;
sociologia della politica e del diritto;
tecniche della ricerca sociale (biennale);
statistica sociale (biennale);
psicologia sociale;
antropologia culturale.

Ogni anno la direzione della scuola fissa gli insegnamenti a scelta da impartire.

Essa può anche sostituire con altri insegnamenti, per specifiche esigenze di studio, non più di quattro delle materie obbligatorie indicate nel comma precedente. La deliberazione della direzione della scuola deve essere approvata dal consiglio di facoltà.

Al termine degli studi, superati gli esami di profitto in tutte le materie fondamentali e in tre complementari, lo studente presenta una tesi che viene discussa dinanzi ad apposita commissione.

La scuola conferisce un diploma di specializzazione in sociologia.

Le tasse e soprattasse per l'iscrizione e la frequenza ai corsi e per gli esami di profitto sono fissate in misura pari a quelle del primo e secondo anno del corso di laurea in scienze politiche.

La tassa di diploma è pari alla tassa del diploma di laurea della facoltà.

La misura dei contributi speciali è fissata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio di facoltà, udita la direzione della scuola.

Per gli iscritti alla scuola valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per gli studenti della facoltà.

Le norme particolari per il funzionamento della scuola sono fissate dal regolamento che è deliberato dal consiglio di amministrazione previo parere del consiglio di facoltà.

Con le stesse modalità possono essere istituiti altri corsi per determinate categorie, da tenersi anche in sedi decentrate della libera Università.

Facoltà di economia e commercio

Art. 29.

La facoltà di economia e commercio conferisce la laurea in economia e commercio.

Gli studi sono ordinati in modo da promuovere l'alta cultura economica e sociale e fornire preparazione scientifica e professionale, in armonia all'orientamento internazionale della libera Università, a coloro che intendano intraprendere la libera professione o avviarsi ad uffici direttivi nel campo aziendale pubblico e privato e nelle pubbliche amministrazioni, o comunque svolgere attività di ordine economico e sociale.

Art. 30.

Gli insegnamenti si distinguono in fondamentali e complementari, a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni.

Per i corsi liberi, il consiglio di facoltà deve, caso per caso, dichiarare se il programma presentato dal libero docente, per estensione e per numero di ore di insegnamento cattedratico o di esercitazioni, corrisponda ad un corso fondamentale o ad un corso complementare.

All'inizio di ciascun anno accademico il consiglio di facoltà stabilisce e rende noto agli studenti quali degli insegnamenti complementari (annuali o semestrali) verranno impartiti durante l'anno. Saranno anche indicati i piani di studio consigliati dalla facoltà secondo indirizzi omogenei.

Alle discipline indicate negli articoli seguenti è aggiunto, obbligatorio per tutti gli studenti, l'insegnamento quadriennale di etica sociale.

Art. 31.

Allo svolgimento di ogni corso, sia fondamentale che complementare, debbono essere dedicate un numero congruo di ore settimanali, stabilite dal consiglio di facoltà, integrate da colloqui, esercitazioni e ricerche, individuali o di gruppo, disciplinari e interdisciplinari.

Per l'insegnamento dell'etica sociale il contenuto e le modalità dei corsi saranno adattate alle esigenze degli studenti dei diversi anni ed agli orientamenti generali degli studi.

Ogni professore può impartire lezioni per un maggior numero di ore settimanali, uniformandosi alle esigenze dell'orario comune, secondo le deliberazioni del consiglio di facoltà.

Per le discipline che lo richiedano e per le lingue la preparazione degli studenti può essere integrata anche a mezzo di lezioni propedeutiche o istituzionali, tenute anche da assistenti o lettori.

Art. 32.

La durata degli studi per la laurea in economia e commercio è di quattro anni.

Per l'ammissione alla facoltà il titolo di studio è quello stabilito dalla legge.

I titoli di ammissione e l'ordinamento degli studi per gli studenti non aventi la cittadinanza italiana, nonché i titoli accademici ad essi rilasciabili, saranno determinati in conformità alle leggi e alle convenzioni in materia.

Sono insegnamenti fondamentali i seguenti:

istituzioni di diritto privato;
istituzioni di diritto pubblico;
diritto commerciale (biennale);
matematica generale;
matematica finanziaria (biennale);
statistica (biennale);
economia politica (biennale);
diritto del lavoro;
scienza delle finanze e diritto finanziario;
economia e politica agraria;
politica economica e finanziaria;
storia economica;
geografia economica (biennale);
ragioneria generale ed applicata (biennale);
tecnica bancaria e professionale;
tecnica industriale e commerciale;
merceologia;
lingua inglese (triennale);
seconda lingua straniera (triennale).

Sono insegnamenti complementari i seguenti:

analisi dei costi;
calcolo delle probabilità;
contabilità economica nazionale;
contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
controllo aziendale;
demografia;
diritto agrario;
diritto amministrativo;
diritto bancario;
diritto civile;
diritto commerciale (corso progredito);
diritto costituzionale italiano e comparato;
diritto della navigazione;
diritto della previdenza sociale;
diritto delle assicurazioni;
diritto delle Comunità europee;
diritto dell'economia;
diritto delle società per azioni nella C.E.E.;
diritto dell'impresa;
diritto ed economia delle fonti di energia;
diritto e politica degli scambi internazionali;
diritto fallimentare;
diritto finanziario;
diritto industriale,
diritto internazionale;
diritto internazionale privato;
diritto minerario;
diritto penale commerciale;
diritto privato comparato;
diritto processuale amministrativo;
diritto processuale civile;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale;
diritto tributario;
ecologia;
econometria;
econometria (corso progredito);
economia aziendale;
economia degli impianti industriali;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia dei Paesi socialisti;
economia e politica dei trasporti;
economia della finanza pubblica;
economia del lavoro;
economia delle imprese societarie;
economia dello spazio e assetto del territorio;
economia dello sviluppo;
economia e finanza delle imprese di assicurazione;
economia e legislazione bancaria;
economia e politica del lavoro;
economia e politica industriale;
economia e politica monetaria;
economia internazionale;
economia montana e forestale;
economia politica (corso progredito);
elaboratori elettronici e sistemi meccanografici;
elaborazione dati;
finanza aziendale;
geografia politica ed economica;
legislazione sociale;
legislazione sulle banche, sulle borse e sul risparmio;
lingua francese IV;
lingua portoghese;
lingua russa;
lingua spagnola IV;
lingua tedesca IV;
macroeconomia;
matematica (corso progredito);
matematica per economisti;
matematica per le scienze sociali;
metodi e tecniche di programmazione economica;
metodologia delle scienze sociali;
microeconomia;
organizzazione aziendale;
organizzazione del lavoro;
organizzazione economico-internazionale;
organizzazione internazionale;
pianificazione del territorio;
politica dell'ambiente;
politica economica internazionale;
politica e diritto sindacale;
programmazione aziendale;
programmazione regionale;
psicologia sociale;
ragioneria (corso specializzato);
ragioneria delle aziende pubbliche;
revisione aziendale;
ricerca operativa;
ricerche di mercato;
scienza dell'amministrazione;
scienza delle finanze;
sistemi economici comparati;
sociologia;
sociologia del lavoro e dell'industria;
sociologia dell'organizzazione;
sociologia economica;
sociologia urbana;
sociologia rurale;
statistica (corso progredito);
statistica aziendale;
statistica economica;
statistica metodologica;

statistica metodologica (corso progredito);
storia dei movimenti sindacali;
storia dei trattati e politica internazionale;
storia delle dottrine economiche;
storia delle dottrine politiche;
storia delle relazioni economiche internazionali;
storia delle relazioni internazionali;
storia economica contemporanea;
tecnica bancaria;
tecnica del commercio internazionale;
tecnologia della produzione;
tecnologia sociale;
teoria dello sviluppo economico;
teoria e politica dello sviluppo;
teoria e politica monetaria;
teoria e sistemi di programmazione;
urbanistica.

Art. 33.

Per gli insegnamenti biennali è prescritto un esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo considerare come propedeutico del secondo.

Il consiglio di facoltà determina l'articolazione dell'insegnamento e delle prove delle lingue straniere. Per ogni lingua è, comunque, richiesto un esame di profitto finale con una prova scritta ed una orale.

Il consiglio di facoltà determina anche la propedeuticità degli esami.

Art. 34.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami delle materie comprese nel piano di studio individuale approvato dalla facoltà.

Con l'approvazione del consiglio di facoltà, la scelta degli esami per il piano di studio individuale può essere effettuata anche fra le materie impartite nella facoltà di scienze politiche.

Il tema della dissertazione di laurea deve essere approvato dal docente della materia e dal vice preside. Lo studente deve darne comunicazione agli uffici di segreteria per la registrazione almeno dieci mesi prima dell'inizio della sessione in cui intende sostenere l'esame di laurea.

Art. 35.

La facoltà comprende i seguenti istituti:

istituto di studi economici;
istituto di studi aziendali;
istituto di calcolo elettronico;
istituto di studi giuridici;
istituto di lingue moderne;
laboratorio di merceologia.

Gli istituti di studi economici, di studi giuridici e di lingue moderne sono comuni con la facoltà di scienze politiche.

In relazione alle esigenze degli studi e della ricerca scientifica, possono essere attivati altri istituti e centri di studio e ricerca anche in sedi decentrate della libera Università.

Gli istituti e i laboratori hanno ciascuno un proprio statuto o regolamento, che è deliberato dal consiglio di amministrazione previo parere del consiglio di facoltà

Art. 36.

L'istituto di studi aziendali e quello di calcolo elettronico, ciascuno nelle rispettive competenze, oltre ai normali compiti di ricerca scientifica e didattica, attivano scuole di specializzazione.

L'istituto di studi aziendali attiva la scuola di specializzazione in economia e tecniche aziendali.

Altre scuole e corsi possono essere attivati su deliberazione del consiglio di amministrazione, che ne stabilisce il regolamento previo parere del consiglio di facoltà, ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Scuola di specializzazione in economia e tecniche aziendali.

Art. 37.

La scuola di specializzazione in economia e tecniche aziendali si propone di offrire una formazione approfondita e specifica nel campo degli studi aziendali.

Sono ammessi alla scuola i laureati in Italia e, con modalità da stabilirsi nel regolamento, coloro che abbiano conseguito all'estero titoli equivalenti.

Possono assistere ad uno o più corsi della scuola gli imprenditori ed i dirigenti di aziende anche se sprovvisti di titolo di laurea.

La durata dei corsi della scuola è di due anni accademici. Tuttavia la direzione della scuola può concedere una abbreviazione fino al limite minimo di un anno di frequenza alla scuola a quegli iscritti che siano forniti di titoli adeguati ovvero abbiano frequentato la scuola con notevole assiduità e profitto. Coloro che usufruiscono della detta agevolazione sono ugualmente tenuti a sostenere tutti gli esami richiesti per il conferimento del diploma.

Nella scuola sono impartiti i seguenti gruppi di insegnamenti obbligatori:

organizzazione, programmazione e controllo aziendale;
organizzazione tecnica della produzione;
economia aziendale (semestrale);
finanza aziendale (semestrale);
ricerche di mercato;
elaborazione dati nelle imprese (biennale);
ricerca operativa;
programmazione economica in una economia mista;
diritto pubblico dell'economia;
etica sociale.

Ogni anno la direzione della scuola fissa gli insegnamenti a scelta da impartire. Essa può anche sostituire con altri insegnamenti, per specifiche esigenze di studio, non più di cinque delle materie obbligatorie indicate nel comma precedente. La deliberazione della direzione della scuola deve essere approvata dal consiglio di facoltà.

Alle lezioni possono accompagnarsi conferenze, esercitazioni, visite aziendali e viaggi di istruzione.

Al termine degli studi, superati gli esami di profitto, lo studente presenta una tesi che viene discussa dinanzi ad apposita commissione.

La scuola conferisce un diploma di specializzazione in economia e tecniche aziendali.

Agli ammessi sprovvisti di titolo di laurea che abbiano assistito con assiduità e diligenza agli insegnamenti della scuola viene rilasciato un certificato dei corsi frequentati.

Le tasse e soprattasse per l'iscrizione e la frequenza ai corsi e per gli esami di profitto sono fissate in misura pari a quelle del primo e secondo anno del corso di laurea in economia e commercio.

La tassa di diploma è pari alla tassa del diploma di laurea della facoltà.

La misura dei contributi speciali è fissata dal consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di facoltà, udita la direzione della scuola.

Per gli iscritti alla scuola valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per gli studenti della facoltà.

Le norme particolari per il funzionamento della scuola sono fissate dal regolamento che è deliberato dal consiglio di amministrazione previo parere del consiglio di facoltà.

Con le stesse modalità possono essere istituiti altri corsi per specifiche esigenze di studio, da tenersi anche in sedi decentrate della libera Università.

Capo IV

SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI

Art. 38.

Nella facoltà di economia e commercio è istituita una scuola di lingue moderne per traduttori e interpreti.

La scuola si propone di formare interpreti e traduttori nelle lingue moderne.

La scuola ha un corso di studi della durata di tre anni per le seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo e russo Per ogni corso gli studenti prescelgono due lingue tra quelle indicate.

Per gli stranieri la scuola può istituire corsi per traduttori ed interpreti di lingua italiana.

Sono ammessi ai corsi gli studenti in possesso di un titolo finale di studio di scuola media superiore, valido per l'iscrizione ad una facoltà o istituto universitario.

Nella scuola sono impartiti i seguenti insegnamenti obbligatori:

prima lingua prescelta: lingua, letteratura, sviluppo politico, economico e sociale del Paese (triennale);

seconda lingua prescelta: lingua, letteratura, sviluppo politico, economico e sociale del Paese (triennale);

tecnica della traduzione dalle due lingue straniere prescelte in italiano e viceversa (triennale);
tecnica della traduzione simultanea dalle due lingue straniere prescelte in italiano e viceversa (biennale);
tecnica della traduzione consecutiva dalle due lingue straniere prescelte in italiano e viceversa (biennale);
avviamento alla tecnica della traduzione tra le due lingue straniere prescelte;
avviamento alla tecnica della traduzione simultanea tra le due lingue straniere prescelte;
avviamento alla tecnica della traduzione consecutiva tra le due lingue straniere prescelte;
tecnica aziendale e pratica commerciale nelle due lingue prescelte;
stenografia in italiano ed in una delle due lingue prescelte;
economia politica;
istituzioni di diritto pubblico;
organizzazione internazionale;
etica sociale.

Oltre ai predetti insegnamenti, la scuola può organizzare cicli di conferenze, istituire corsi monografici.

Gli insegnamenti biennali e triennali comportano l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare propedeutico al secondo, ed il secondo al terzo.

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di tecnica aziendale e pratica commerciale e quelli di tecnica della traduzione, della traduzione simultanea e della traduzione consecutiva se non si è superato l'esame di profitto delle rispettive lingue straniere del corrispondente anno.

A giudizio della direzione della scuola può essere concessa l'abbreviazione degli studi, con dispensa dalla frequenza e dagli esami di singoli insegnamenti o di anni di corso e, previ eventuali esami integrativi, a coloro che:

avendo già conseguito presso la scuola il diploma di traduttore ed interprete per due lingue, intendano iscriversi nuovamente alla scuola per conseguire il diploma in altre due lingue;

abbiano già superato, presso università o istituti superiori italiani o stranieri, riconosciuti validi dalla direzione della scuola, gli esami di insegnamenti previsti dal presente articolo;

siano in possesso di titoli di studio di specializzazione linguistica conseguiti presso università o istituti superiori italiani o stranieri e riconosciuti validi dalla direzione della scuola;

essendo stranieri, la loro lingua madre coincida con una delle due lingue prescelte.

Terminato il corso e superati gli esami annuali di profitto, gli studenti sono tenuti ad elaborare e discutere, dinanzi ad apposita commissione, una tesi in una delle due lingue straniere prescelte ed una tesina di ricerca nell'altra lingua.

La scuola conferisce il diploma di traduttore ed interprete dalle due lingue straniere prescelte in italiano e viceversa.

Le tasse e soprattasse per l'iscrizione e la frequenza ai corsi e per gli esami di profitto sono fissate in misura pari a quelle del primo, secondo e terzo anno del corso di laurea in economia e commercio. La tassa di diploma è pari alla tassa del diploma di laurea della facoltà.

La misura dei contributi speciali è fissata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio di facoltà, udita la direzione della scuola.

Per gli iscritti alla scuola valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per gli studenti della facoltà.

Le norme particolari per il funzionamento della scuola sono fissate dal regolamento che è deliberato dal consiglio di amministrazione previo parere del consiglio di facoltà.

Nella scuola può essere istituito un corso di specializzazione, eventualmente articolato su più sezioni, alla conclusione del quale viene conferito un diploma di traduttore, o traduttore simultaneo, o traduttore consecutivo nelle lingue prescelte.

Il programma del corso e le norme particolari per il suo funzionamento sono fissate in regolamento da deliberarsi dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio di facoltà.

Capo V

PERSONALE INSEGNANTE

Art. 39.

L'insegnamento ufficiale è impartito da professori di ruolo e da professori incaricati.

I posti di professori di ruolo della facoltà sono determinati dalla tabella *A* annessa al presente statuto.

Art. 40.

Per quanto non previsto dal presente statuto, sono applicabili ai professori di ruolo della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei professori universitari di ruolo statale.

Art. 41.

I professori trasferiti dalle università statali o dagli istituti superiori statali entrano in ruolo con il trattamento economico e l'anzianità di cui erano provvisti all'atto del trasferimento, quali professori di ruolo presso le medesime università o istituti.

I professori trasferiti da università o da istituti superiori liberi entrano in ruolo con il trattamento che ad essi spetterebbe se fossero in università o istituti statali.

Art. 42.

Al personale insegnante di ruolo viene assicurato un trattamento di quiescenza, comprensivo di pensione e di indennità di buona uscita, corrispondente a quello concesso ai professori universitari di ruolo statale.

A tutte le assicurazioni sociali obbligatorie e all'assistenza sanitaria viene provveduto come per legge.

Art. 43.

Per l'insegnamento di tutte le discipline cui non corrisponda cattedra di ruolo, il consiglio di amministrazione, su proposta dei consigli di facoltà delibera entro maggio sul conferimento degli incarichi per l'anno accademico successivo.

Alla disciplina giuridica ed al trattamento economico degli incaricati, per quanto non previsto dal presente statuto, sono applicabili le norme vigenti per gli incarichi presso le università statali. Le disposizioni dell'art. 42 si applicano anche ad essi, oltre che agli incaricati esterni nel rispetto della disciplina propria di tale categoria.

Art. 44.

I professori di ruolo, gli incaricati ed i liberi docenti hanno l'obbligo di presentare entro il mese di luglio al rettore i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno successivo ed i consigli di facoltà devono esaminarli e coordinarli entro il mese di settembre, introducendo le eventuali modificazioni.

Art. 45.

Presso la libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo oltre i corsi a titolo ufficiale, possono impartirsi corsi a titolo privato, in conformità delle norme del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e del regolamento generale universitario.

Capo VI

ASSISTENTI E LETTORI

Art. 46.

Gli assistenti collaborano con il professore nella ricerca scientifica; essi sono chiamati a coadiuvarlo, ma non a sostituirlo nell'attività didattica; ad essi possono essere affidati corsi di lezioni propedeutiche o istituzionali ed esercitazioni.

Alle cattedre di lingue straniere possono essere assegnati lettori, anche di nazionalità straniera.

Art. 47.

I posti di assistente di ruolo sono determinati dalla tabella *B* annessa al presente statuto.

La libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo può nominare assistenti volontari e laureati ricercatori, nonché incaricare laureati idonei di tenere esercitazioni con gli studenti e svolgere attività formativa.

Art. 48.

Per quanto non previsto dal presente statuto, sono applicabili agli assistenti e lettori della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo la disciplina giuridica e il trattamento economico degli assistenti e dei lettori di ruolo delle università statali. Ad essi si applica quanto previsto all'art. 42.

Capo VII

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Art. 49.

La direzione della biblioteca è affidata, dal consiglio di amministrazione, ad un professore di ruolo dell'Università.

Art. 50.

Il direttore è coadiuvato dal personale di biblioteca appartenente alla relativa carriera.

Art. 51.

Il regolamento della biblioteca universitaria è deliberato dal consiglio di amministrazione previo parere dei consigli di facoltà.

Capo VIII

PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE E AUSILIARIO

Art. 52.

La libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo per l'esplicazione dei vari servizi, ha una segreteria.

L'organizzazione della segreteria e l'assegnazione degli impiegati agli uffici sono disposte dal consiglio di amministrazione.

Art. 53.

Alla segreteria della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo è addetto personale della carriera direttiva, della carriera di concetto, della carriera esecutiva e della carriera ausiliaria.

Al personale della carriera direttiva compete normalmente la trattazione degli affari amministrativi; al personale della carriera di concetto compete la trattazione degli affari di ragioneria, di contabilità e di economato; il personale della carriera esecutiva attende al servizio di archivio, di matricola, di copiatura e spedizione degli atti ed agli altri servizi d'ordine nonché ai servizi di natura tecnica.

Le funzioni di economo sono affidate, con delibera del consiglio di amministrazione, ad uno degli impiegati di ruolo delle carriere suddette.

L'impiegato cui sono affidate le mansioni di economo deve osservare le disposizioni riguardanti gli agenti che hanno gestione di denaro e di qualunque altro valore o bene dello Stato, in quanto le disposizioni medesime siano applicabili all'amministrazione della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo.

Qualora sia incaricato del servizio di cassa, all'economo potrà essere richiesto di prestare una cauzione, la determinazione del cui importo è demandata al consiglio di amministrazione.

Art. 54.

Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale amministrativo ed ausiliario sono indicate nella tabella *C* annessa al presente statuto.

Art. 55.

I posti relativi alle qualifiche iniziali di carriere sono conferiti dal consiglio di amministrazione, a seguito di concorso.

Per lo stato guridico, la progressione gerarchica ed il trattamento economico del personale appartenente alle predette carriere della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo, si osservano, in quanto applicabili e salvo quanto disposto dagli articoli successivi, le disposizioni vigenti in materia per il personale statale, di carriera e qualifica corrispondenti.

Art. 56.

A favore del personale di amministrazione ed ausiliario vengono applicate le disposizioni di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, di assistenza sanitaria e di indennità di anzianità.

Art. 57.

Al personale di amministrazione ed ausiliario possono essere inflitte sanzioni disciplinari, per le cause e secondo le modalità previste dallo statuto degli impiegati dello Stato.

Capo IX

STUDENTI, ESAMI E TASSE

Art. 58.

Le carriere scolastiche degli studenti sono determinate dal presente statuto e dalle norme vigenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e dal regolamento sugli studenti.

Art. 59.

Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente e diligentemente i corsi di insegnamento ai quali sono iscritti e le relative esercitazioni, di tenere contegno corretto durante le lezioni e nei locali della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo.

La frequenza, la diligenza ed il profitto degli studenti sono accertati con le modalità che saranno stabilite dai consigli di facoltà.

I consigli di facoltà possono dichiarare non valido agli effetti dell'iscrizione il corso che, a causa della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Art. 60.

Gli esami sostenuti senza osservare le precedenze richieste fra gli insegnamenti sono annullati.

Art. 61.

I consigli di facoltà determinano il piano degli studi al quale si devono attenere gli studenti che aspirino all'esenzione dalle tasse o al godimento di borse e sussidi.

Gli studenti possono organizzare come credono il loro piano di studi, ma, se questo è diverso da quello consigliato, lo devono sottoporre al giudizio del preside per la sua approvazione.

Art. 62.

Per gli studenti già forniti di laurea e per quelli che provengono da altre facoltà i consigli di facoltà, stabiliscono, caso per caso, l'anno di corso al quale sono ammessi e l'ordine degli studi che devono seguire.

Art. 63.

I piani di studio consigliati, i programmi dei corsi e degli esami, l'orario delle lezioni, sono resi noti agli studenti all'inizio dell'anno accademico.

Art. 64.

Nessun anno di studi è valido, se lo studente non abbia frequentato almeno tre corsi di insegnamento.

Art. 65.

Gli esami sono:

a) di profitto;

b) di laurea.

Art. 66.

Gli esami di profitto consistono in interrogazioni, discussioni e disamina di casi pratici in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella disciplina sulla quale verte l'esame senza limitarsi alle nozioni impartite dal professore nel corso cui lo studente è stato iscritto.

Ulteriori prove di esame scritto potranno essere richieste secondo modalità da stabilirsi dai consigli di facoltà.

Art. 67.

Le commissioni degli esami di profitto sono nominate dal preside, su proposta del consiglio di facoltà.

Ogni commissione è composta di tre membri: il professore ufficiale della materia, presidente, un professore ufficiale di materia affine, ed un libero docente o cultore della materia.

Il preside provvede a sostituire i commissari che per qualsiasi motivo siano assenti, in modo che il numero dei membri della commissione non sia mai inferiore a tre.

Art. 68.

L'esame di laurea consiste:

a) nella compilazione di una dissertazione scritta o tesi che deve svolgersi in modo originale su un tema specifico e circoscritto, concordato con il professore di uno degli insegna-

menti obbligatori (escluse le lingue straniere) o degli insegnamenti a scelta, dei quali lo studente abbia superato l'esame;

b) nella discussione della dissertazione:

c) nell'esposizione e discussione di una tesina scelta dalla commissione esaminatrice tra due indicate dallo studente ed approvate dai professori delle materie.

Le tesine debbono riferirsi a materie di cui il candidato abbia sostenuto l'esame e non debbono appartenere ad uno stesso gruppo di materie, nè a quello di cui fa parte la materia della tesi di laurea. I temi della dissertazione e delle tesine devono essere approvati dal docente della materia e dal vice preside.

L'indicazione del tema, relativo alla dissertazione scritta, col visto del professore che l'ha accettato e del vice preside, deve essere fatta presso la segreteria almeno dieci mesi prima dell'inizio della sessione in cui lo studente intende sostenere l'esame di laurea.

L'indicazione del tema relativo alle tesine deve essere depositata almeno un mese prima, col visto di approvazione dei professori delle materie.

La tesi deve essere consegnata alla segreteria almeno un mese prima della data fissata da ciascuna facoltà per l'inizio degli esami di laurea, e deve essere accompagnata da un breve riassunto in otto copie.

Nella discussione della dissertazione sarà relatore principale il professore della disciplina, assistito da un co-relatore designato dal preside.

A tutti i commissari, che non siano il relatore o il co-relatore, sara distribuita, a cura della segreteria, una copia del riassunto.

E' obbligo dei commissari essere presenti, o comunicare tempestivamente al preside la propria assenza, perchè egli possa provvedere alla sostituzione.

Art. 69.

Ai fini della scelta dell'argomento della dissertazione scritta e delle tesine orali, gli insegnamenti sono divisi in gruppi.

Art. 70.

Durante lo svolgimento della discussione i membri della commissione possono rivolgere al candidato tutte le interrogazioni atte ad accertare la sua cultura giuridica, storica, economica e tecnica, anche se non attinenti al tema della dissertazione.

Art. 71.

Per la composizione della commissione dell'esame di laurea si applicano le disposizioni di cui all'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Nell'assegnare il voto di laurea la commissione tiene conto del valore della dissertazione, dell'andamento della discussione e del *curriculum* del candidato.

Art 72.

L'ammissione alla discussione e la proclamazione del risultato avviene nei modi e termini di legge vigenti nelle università statali.

Art. 73.

Le tasse e le soprattasse di iscrizione e frequenza ai corsi, per gli esami di profitto e di laurea, per il diploma di laurea e i diritti di segreteria per gli atti di competenza sono determinati nella stessa misura in vigore nelle facoltà statali.

Gli studenti possono inoltre essere sottoposti al pagamento di contributi speciali, secondo quanto stabilito dal consiglio di amministrazione, su proposta dei consigli di facoltà.

Capo X

AMMINISTRAZIONE

Art. 74.

Il servizio di cassa è di regola disimpegnato da istituto bancario di notoria solidità, secondo apposita convenzione.

Art. 75.

La « Associazione per l'Università internazionale degli studi sociali Pro Deo » mette gratuitamente a disposizione della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo, per un periodo non inferiore ad anni 20, gli immobili in cui ha sede l'Università internazionale degli studi sociali Pro Deo, con la biblioteca, gli istituti di ricerche e di esercitazioni scientifiche e scolastiche che ne fanno parte, nello stato di dotazione e di arredamento in cui si trovano. Questi beni, come quelli che successivamente l'Associazione fornisse o concedesse a qualsiasi titolo alla libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo, debbono essere iscritti in apposito registro.

Del proprio patrimonio la libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo tiene regolare inventario.

Qualora la libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo avesse per quasiasi motivo a cessare, oppure fosse privata della personalità giuridica e della autonomia, il suo patrimonio è devoluto alla « Associazione per l'Università internazionale degli studi sociali Pro Deo », o all'ente da essa indicato. In tale ipotesi la piena disponibilità dei beni indicati nel primo comma torna alla Associazione.

Per assicurare il mantenimento della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo la « Associazione per l'Università internazionale degli studi sociali Pro Deo » provvede ad integrare le entrate annuali derivanti da tasse e soprattasse scolastiche, da rendite nette patrimoniali e delle iniziative, e da eventuali conferimenti di altri, attraverso un contributo annuo, nella misura richiesta dall'Università, fino a L. 225.000.000 e per un periodo non inferiore a 20 anni. Il contributo dell'Associazione è garantito fideiussoriamente dalla Fiumeter S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni.

Art 76.

I pagamenti della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo sono effettuati in base ad ordini di pagamento, firmati dal presidente del consiglio di amministrazione o da un consigliere all'uopo delegato e dal direttore amministrativo o funzionario delegato.

Capo XI

NORME TRANSITORIE

Art. 77.

Il primo consiglio di amministrazione composto dai membri di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 5 è convocato entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto istitutivo della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo dal presidente della Associazione promotrice.

Alla designazione di cui alla lettera *c*) dell'art. 6 il consiglio per il primo triennio provvede direttamente con scelta tra i componenti del comitato tecnico di cui all'articolo successivo.

Art. 78.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento per le facoltà demandano ai consigli di facoltà sono esercitate da appositi comitati tecnici composti da tre professori di ruolo o fuori ruolo e nominati dal Ministro per la pubblica istruzione su proposta del consiglio di amministrazione della « Associazione per l'Università internazionale degli studi sociali Pro Deo ».

I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni vengono a far parte di ciascuna facoltà sono aggregati al rispettivo comitato tecnico Ogni comitato cessa dalle sue funzioni allorchè a ciascuna facoltà risultino assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso i comitati tecnici non possono rimanere in carica oltre un triennio Qualora allo scadere del triennio medesimo non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvede alla nomina di nuovi comitati con le stesse modalità indicate dal presente articolo.

Art. 79.

Nella prima applicazione del presente statuto i posti di ruolo previsti dalla tabella *C* sono assegnati mediante concorso, per *titoli ed esami, riservato a coloro che abbiano svolto per almeno* due anni analoga funzione, siano in possesso di tutti i requisiti di legge, salvo a giudizio del consiglio di amministrazione il limite di età e il titolo di studio, e siano alle dipendenze della Associazione all'atto della pubblicazione del decreto istitutivo della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo.

Art. 80.

L'istituzione nella facoltà di scienze politiche degli indirizzi differenziati previsti dall'art. 18 sarà attuata con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di facoltà, e potrà essere disposta con criterio di gradualità.

La facoltà stabilirà le norme transitorie relative all'equiparazione degli esami sostenuti nel corso dei precedenti anni accademici con quelli previsti dal nuovo piano di studi. Al termine degli studi effettuati in conformità al nuovo ordinamento verrà conferito il titolo di dottore in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo prescelto.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE
DEGLI STUDI SOCIALI PRO DEO

TABELLA A

Posti di ruolo dei professori

Facoltà di scienze politiche	n. 5
Facoltà di economica e commercio	» 8

TABELLA B

Posti di ruolo degli assistenti

Facoltà di scienze politiche	n. 5
Facoltà di economica e commercio	» 10

TABELLA C

Ruolo organico del personale di amministrazione, di biblioteca, tecnico e ausiliario

Qualifica	Parametro	Numero dei posti
Carriera direttiva amministrativa		
Direttore amministrativo di 2ª classe	426 387	1
Direttore di sezione Consigliere	307 257 190	3
Carriera di concetto amministrativa		
Segretario principale	297 255	2
Segretario	218 178 160	2
Carriera di concetto di ragioneria		
Ragioniere principale	297 255	1
Ragioniere	218 178 160	2
Carriera di concetto di biblioteca		
Aiuto bibliotecario principale	297 255	1
Aiuto bibliotecario	218 178 160	1
Carriera di concetto dei tecnici coadiutori		
Tecnico	302 260 227 188 160	1
Carriera esecutiva		
Coadiutore	213 183 163 133 120	12
Carriera del personale ausiliario		
Bidello, custode, usciere	165 143 133	14

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 1974.

Programmi degli esami dei concorsi di ammissione nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 10 aprile 1964, n. 193, concernente l'ordinamento delle carriere del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

I programmi degli esami dei concorsi di ammissione nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva del Consiglio di Stato, sono così stabiliti:

CARRIERA DIRETTIVA

Prove scritte:

1) diritto costituzionale e/o amministrativo - Diritto privato (civile e commerciale);

2) scienza delle finanze e diritto finanziario - Contabilità di Stato.

Colloquio:

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su:

a) economia politica;

b) legislazione sul Consiglio di Stato e sugli organi di giustizia amministrativa di primo grado;

c) nozioni di diritto processuale civile;

d) nozioni di statistica.

CARRIERA DI CONCETTO

Prove scritte:

1) nozioni di diritto costituzionale e/o amministrativo;

2) contabilità di Stato e nozioni di scienza delle finanze e diritto finanziario.

Colloquio:

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su:

a) nozioni di diritto privato e diritto processuale civile;

b) nozioni di economia politica;

c) ordinamento, attribuzioni e funzionamento del Consiglio di Stato e degli organi di giustizia amministrativa di primo grado.

CARRIERA ESECUTIVA

Prova scritta:

componimento di italiano.

Prova pratica:

dattilografia.

Colloquio:

a) diritti e doveri dell'impiegato;

b) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

c) nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

La prova pratica di dattilografia potrà essere sostituita, a giudizio dell'Amministrazione in sede di bando di concorso, con quella di stenodattilografia.

Fino all'emanazione dei provvedimenti delegati concernenti la revisione dei ruoli organici, a norma dell'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dall'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il programma di esame di cui sopra varrà anche per l'accesso alla carriera del personale di dattilografia.

Art. 2.

I programmi degli esami dei concorsi per i passaggi di carriera previsti dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, sono così stabiliti:

CONCORSO PER LA NOMINA A DIRETTORE DI SEGRETERIA DI IMPIEGATI DELLA CARRIERA DI CONCETTO

Prove scritte:

1) diritto costituzionale e/o amministrativo - Diritto privato (civile e commerciale);

2) soluzione di una questione pratica attinente ai servizi del Consiglio di Stato.

Colloquio:

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su:

a) economia politica;

b) scienza delle finanze e diritto finanziario;

c) contabilità di Stato e nozioni di statistica;

d) nozioni di diritto processuale civile ed amministrativo con particolare riferimento ai procedimenti giurisdizionali dinanzi al Consiglio di Stato.

CONCORSO PER LA NOMINA A SEGRETARIO PRINCIPALE DI IMPIEGATI DELLA CARRIERA ESECUTIVA

Prove scritte:

1) diritto costituzionale e/o amministrativo - Ordinamento, attribuzioni e funzionamento del Consiglio di Stato;

2) soluzione di una questione pratica attinente ai servizi del Consiglio di Stato.

Colloquio:

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su:

a) nozioni di diritto privato;

b) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

c) contabilità di Stato.

CONCORSO PER LA NOMINA A COADIUTORE PRINCIPALE DI IMPIEGATI DELLA CARRIERA AUSILIARIA

Prova scritta:

amministrazione attiva; funzioni consultiva e giurisdizionale del Consiglio di Stato nella fase di concreta attuazione. Ordinamento e funzionamento dei servizi di archivio. Soluzione di casi pratici attinenti ai servizi di Istituto.

Prova pratica:

dattilografia.

Colloquio:

Il colloquio verterà sulle materie oggetto della prova scritta, nonché su:

a) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

b) diritti, doveri e responsabilità degli impiegati dello Stato;

c) nozioni elementari di statistica.

La prova scritta potrà consistere anche in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica sulle materie che formano oggetto della prova stessa.

Roma, addì 10 gennaio 1974

p. *Il Presidente*: SARTI

(7940)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 1974.

Programmi d'esame per i concorsi di accesso ai ruoli delle carriere di concetto ed esecutive dell'Avvocatura dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Vista la legge 22 maggio 1960, n. 520, concernente l'istituzione del ruolo dei segretari dell'Avvocatura dello Stato;

Vista la legge 5 aprile 1964, n. 284, sull'ordinamento delle carriere di concetto, esecutiva, di dattilografia ed ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il testo unico delle disposizioni, concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Sulla proposta dell'Avvocato generale dello Stato;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

I programmi d'esame per i concorsi di accesso ai ruoli delle carriere di concetto ed esecutive dell'Avvocatura dello Stato sono così stabiliti:

CARRIERA DI CONCETTO

Prove scritte:

1) nozioni di diritto costituzionale e/o amministrativo;

2) contabilità di Stato e nozioni di ragioneria generale.

Colloquio:

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su:

a) nozioni di diritto processuale civile e penale;

b) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

c) ordinamento, attribuzioni e funzionamento dell'Avvocatura dello Stato.

CARRIERA ESECUTIVA

Prova scritta:

componimento di italiano.

Prova pratica:

dattilografia.

Colloquio:

a) diritti e doveri dell'impiegato;

b) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

c) nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

La prova pratica di dattilografia potrà essere sostituita, a giudizio dell'Amministrazione in sede di bando di concorso, con una prova di stenodattilografia.

Fino all'emanazione dei provvedimenti delegati concernenti la revisione dei ruoli organici, a norma dell'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775 e dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il programma di esame di cui sopra varrà anche per l'accesso alla carriera del personale di dattilografia.

Art. 2.

I programmi d'esame per i concorsi per i passaggi di carriera previsti dagli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono così stabiliti:

CONCORSO PER LA NOMINA A SEGRETARIO PRINCIPALE DI IMPIEGATI DELLE CARRIERE ESECUTIVE

Prove scritte:

1) diritto costituzionale e/o amministrativo; ordinamento, attribuzioni e funzionamento dell'Avvocatura dello Stato;

2) soluzione di questioni pratiche attinenti ai servizi dell'Avvocatura dello Stato.

Colloquio:

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su:

a) nozioni di diritto processuale civile e penale;

b) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

c) contabilità di Stato;

d) nozioni di ragioneria generale.

CONCORSO PER LA NOMINA A COADIUTORE PRINCIPALE DI IMPIEGATI DELLE CARRIERE AUSILIARIE

Prova scritta:

soluzioni di questioni pratiche attinenti ai servizi di ordine dell'Avvocatura dello Stato. La prova potrà consistere anche in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Prova pratica:

dattilografia

Colloquio:

Il colloquio verterà sulle materie oggeto della prova scritta, nonché su:

a) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

b) diritti e doveri degli impiegati dello Stato;

c) nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 10 gennaio 1974

p. *Il Presidente*: SARTI

(7941)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1974.

Modificazioni al regolamento per l'assegnazione di tremila assegni biennali di formazione scientifica e didattica da distribuire a giovani laureati.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1973, registro n. 61, foglio n. 8 e la legge di conversione con modificazioni 30 novembre 1973, n. 766, recanti misure urgenti per l'Università;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1974, registro n. 27, foglio n. 243, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 14 aprile 1974, concernente il regolamento per l'assegnazione di tremila assegni biennali di formazione scientifica e didattica da distribuire a giovani laureati;

Considerata l'opportunità di apportare alcune modifiche al regolamento precitato;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 5, 6, 8, 9 del predetto regolamento decreto ministeriale 21 dicembre 1973 risultano così modificati:

Art. 5. — Il concorso è per titoli.

Le commissioni giudicatrici del concorso ministeriale sono costituite da professori universitari di ruolo, nominati con decreto del Ministro, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi che hanno luogo presso le università sono costituite da tre professori ufficiali universitari nominati con decreto rettorale, su designazione dei rispettivi consigli di facoltà, secondo quanto stabilito dal nono comma dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Art. 6. — I criteri di valutazione delle singole commissioni sono determinati, ai fini della valutazione globale, nella rilevanza percentuale delle seguenti voci, come appresso indicato:

60 % a) voto di laurea;

25 % b) pubblicazioni ed attitudine alla ricerca scientifica;

15 % c) altri titoli collegati al servizio prestato secondo quanto elencato nel secondo comma dell'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766.

In applicazione alla lettera b) del secondo comma dell'art. 5 dei provvedimenti citati, possono essere presentati attestati di enti di ricerca esteri o internazionali nei quali compaia la decorrenza e la durata dell'attività svolta.

Il voto totale sarà espresso in centesimi.

La valutazione dei servizi prestati, ove non sia contemporanea, verrà valutata con 0,50 punti per ogni mese di comprovato servizio, fino ad un massimo di punti pari a quello stabilito nella ripartizione alla voce c).

Il voto di laurea, da riportare a 110, verrà valutato come segue:

da 66 a 76 incluso: 10 punti;
da 77 a 88 incluso: 0,5 punti per ogni voto in più;
da 89 a 99 incluso: 1,5 punti per ogni voto in più,
da 100 a 110 incluso: 2,5 punti per ogni voto in più;
lode: 4.5 punti.

La commissione controlla i titoli presentati attribuendo il punteggio fissato nei criteri precedentemente esposti alla voce c) ed assegna il punteggio ad ogni singolo candidato per quanto attiene alla valutazione della voce b).

Art. 8. — Il vincitore deve comunicare la sua accettazione entro dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione e deve prendere servizio il 1° novembre presso la facoltà prescelta.

L'inizio dell'attività deve essere documentato mediante l'invio al Ministero, per gli assegnatari del concorso ministeriale. ed alle rispettive università, per gli assegnatari vincitori dei concorsi universitari, di una dichiarazione rilasciata dal docente sotto la cui guida l'interessato deve svolgere la propria attività.

Il pagamento degli assegni ai vincitori del concorso nazionale è effettuato in dodici rate mensili di uguale ammontare dalla direzione provinciale del tesoro, con ruoli di spesa fissa, previa presentazione ai predetti uffici di una dichiarazione di frequenza rilasciata dal direttore dell'istituto o dal professore ufficiale della cattedra presso cui il beneficiario dell'assegno svolge la sua attività.

Il pagamento degli assegni per i vincitori dei concorsi espletati dalle università è effettuato, sempre in dodici rate mensili di uguale ammontare, direttamente dalle università medesime previa presentazione di una dichiarazione di frequenza rilasciata dal direttore dell'istituto o dal professore ufficiale della cattedra presso cui l'assegnatario svolge la sua attività.

Per coloro che si recano all'estero il pagamento è effettuato con mandati diretti.

L'assegno biennale è prorogabile per un altro biennio. La conferma, sempre chè il consiglio di facoltà a seguito dell'esame delle relazioni annuali sull'attività di ricerca, ritenga necessaria e decida con delibera motivata l'ulteriore proroga per il completamento dell'attività di ricerca, sarà conferita per gli assegnatari del concorso nazionale con decreto del Ministro e per gli assegnatari vincitori dei concorsi universitari con decreto rettorale.

Tutti i beneficiari degli assegni devono annualmente trasmettere al consiglio di facoltà una particolareggiata relazione sull'attività scientifica svolta, munita del « visto » del docente.

Art. 9. — Decadono dal diritto all'assegno di formazione scientifica e didattica coloro che, entro il termine fissato dal primo comma dell'art. 8, non dichiarino di accettarlo o non adempiano al disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovute a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.

Eventuali differimenti dalla data di inizio o interruzioni nel periodo di godimento dell'assegno verranno consentiti ai vincitori che dimostrino di dover soddisfare obblighi militari o di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (legge 30 dicembre 1971, n. 1204).

Coloro che alla data di ricezione della lettera di conferimento dell'assegno, si trovano in servizio militare sono tenuti ad esibire all'ufficio competente un certificato dell'autorità militare, nel quale dovrà essere anche indicata la data presumibile in cui avrà termine il servizio stesso.

Il titolare dell'assegno dovrà iniziare l'attività di ricerca dal primo del mese successivo a quello del congedo.

Inoltre coloro che alla data di ricezione della lettera di conferimento dell'assegno si trovano nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, devono esibire apposito certificato medico, nel quale dovranno essere indicati i periodi presumibili di astensione previsti dalla legge medesima.

Il beneficiario che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata dell'assegno, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento dell'assegno.

In tal caso l'assegnatario che svolge l'attività di ricerca all'estero è tenuto a rimborsare la somma corrispondente alla quota parte dell'assegno non usufruito.

Il provvedimento di decadenza sarà adottato per gli assegnatari del concorso nazionale con decreto del Ministro e con decreto rettorale per gli assegnatari vincitori dei concorsi universitari, subordinatamente alla proposta motivata del consiglio di facoltà.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1974
Registro n. 69 Istruzione, foglio n. 325

(7942)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1974.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1974, registro n. 2, foglio n. 83, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Avellino;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1974 con il quale il dott. Daniele Musto, presidente della citata commissione nella sua qualità di direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Avellino, è stato sostituito dal dott. Vincenzo Russo;

Vista la nota del 5 febbraio 1974, n. 2709, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Avellino prospetta la necessità di sostituire, perché trasferito presso altra sede, il dott. Vincenzo Russo, presidente della commissione di cui sopra, con il dott. Antonio Iannaccone, attuale direttore dell'ufficio stesso;

Decreta:

Il dott. Antonio Iannaccone è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Avellino, in sostituzione del dott. Vincenzo Russo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7534)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1974.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1972, registro n. 12, foglio n. 273;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Ancona presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Antomarini dott. Umile, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Mattiolò ing. sup. Vincenzo, rappresentante del genio civile;

Giovagnoli Otello, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

De Gregorio dott. Aldo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Nicoletti Luigi, Anteo Aldo, Allegrezza Giuseppe, Negri Eleuterio, Piersanti dott.ssa Maria Luisa, Monteverde Graziano e Antonelli Piero, rappresentanti dei lavoratori;

Siniscalchi comm. rag. Alfredo, Alessandrelli Fulvio, Pelizza dott. Carlo e Tenaglia dott. Franco, rappresentanti dei datori di lavoro;

Stoppa Fausto, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7525)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1974.

Autorizzazione alla società per azioni La Fiduciaria vita, compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, in Bologna, ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita, la riassicurazione nello stesso ramo e le operazioni di capitalizzazione, nonché approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla predetta società.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni La Fiduciaria vita, compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita e la riassicurazione nello stesso ramo, nonchè le operazioni di capitalizzazione;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

La società per azioni La Fiduciaria vita, compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, con sede in Bologna, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita e la riassicurazione nello stesso ramo, nonchè le operazioni di capitalizzazione.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione nonchè le seguenti opzioni e condizioni di polizza, presentate dalla predetta società:

tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo pagabile al massimo fino all'85° anno di età, di un capitale liquidabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo di un capitale adeguabile annual-

mente in base ad un parametro determinato, pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (SIM 1931/51);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (SIM 51);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di annualità posticipate certe pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e fino al termine del periodo stesso;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e fino al termine del periodo stesso;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato si verifichi entro l'anno di durata contrattuale;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o di invalidità totale e permanente, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità si verifichino entro l'anno di durata contrattuale;

tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza;

tariffa relativa all'assicurazione mista,. a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita; ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza;

tariffa relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita sia in vita o no l'assicurato a tale epoca;

tariffa relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia immediata, pagabile finchè è in vita l'assicurato;

tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita;

tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

tariffa relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, di una rendita temporanea pagabile in caso di invalidità totale o permanente dell'assicurato, qualora questa si verifichi entro un determinato periodo di tempo, da abbinare ad assicurazioni miste e di tipo misto che già prevedano l'esonero dal pagamento dei premi;

tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, per garantire, in caso di invalidità totale e permanente dell'assicurato, l'anticipata liquidazione del capitale assicurato con tariffe miste o di tipo misto che già prevedano l'esonero dal pagamento dei premi;

tariffa AIL/60, per garantire, in caso di risoluzione del rapporto di impiego per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento, il pagamento dell'indennità di licenziamento maturata, con integrazione speciale in caso di morte ed integrazione di legge in caso di invalidità totale e permanente;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia, in un capitale liquidabile in contanti;

tariffa relativa alla capitalizzazione a premio unico per contratti ordinari e collettivi;

tariffa relativa alla capitalizzazione a premio annuo per contratti ordinari;

condizioni particolari per l'assicurazione complementare di esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità;

condizioni particolari per l'assicurazione complementare di rendita d'invalidità;

condizioni particolari per la garanzia del pagamento di annualità temporanee posticipate certe in caso di invalidità;

condizioni particolari per l'assicurazione complementare di un capitale pagabile anticipatamente in caso di invalidità;

condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo per il caso di morte;

condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo per il caso di morte o di invalidità;

condizioni speciali di polizza per le assicurazioni a prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato;

condizioni generali di polizza per le assicurazioni in caso di morte e in caso di vita;

condizioni generali di polizza per le forme di capitalizzazione a premio unico ed annuo.

Roma, addì 3 settembre 1974

Il Ministro: DE MITA

(7517)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1974.

Declassificazione a comunale di due tratti di strada in provincia di Pescara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 1537 del 3 dicembre 1970, con la quale l'amministrazione provinciale di Pescara ha chiesto la declassificazione da provinciali a comunali dei seguenti due tratti di strada Fondo Valle del Tirino:

1) tratto dal km 0+000 al km 2+050;

2) tratto dal km 2+800 al km 4+200;

Visto il voto n. 439 del 17 luglio 1973, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che il tratto di strada di cui al n. 1) può, pertanto, essere declassificato a comunale e che per il tratto di cui al n. 2) non occorre dar corso all'istruttoria in quanto, non essendovi alterazioni di capisaldi, si applica l'art. 6 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tratto di strada di cui al n. 1) delle premesse, cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed è classificato comunale, entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Bussi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(7559)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1974.

Autorizzazione alla società « S.I.F.R.A. - Società internazionale fiduciaria revisione aziendale - S.p.a. », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « S.I.F.R.A. - Società internazionale fiduciaria revisione aziendale - S.p.a. », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « S.I.F.R.A. - Società internazionale fiduciaria revisione aziendale - S.p.a. », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

(7587)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1974.

Revoca alla ditta Laboratorio farmacoterapico emiliano S.n.c. dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Rovigo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale in data 14 novembre 1960, n. 2780, la ditta Laboratorio farmacoterapico emiliano Società in nome collettivo fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Rovigo, via Mascagni n. 52/A specialità medicinali chimiche, purchè registrate, limitatamente alle forme farmaceutiche soluzioni in genere e sciroppi;

Vista la lettera del comando carabinieri NAS numero 9769/1-3 « p » in data 17 giugno 1974 nella quale si dichiara che le attrezzature dell'officina sopra citata sono state definitivamente smantellate ed i locali adibiti ad altri usi;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Laboratorio farmacoterapico emiliano Società in nome collettivo, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Rovigo, via Mascagni n. 52/A concessa con decreto ministeriale n. 2780 in data 14 novembre 1960.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Rovigo è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(7715)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1974.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Terni industrie chimiche, con sede legale in Nera Montoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 29 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Terni industrie chimiche, con sede legale in Nera Montoro (Terni), con effetto dal 1° settembre 1973;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Terni industrie chimiche, con sede legale in Nera Montoro (Terni), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7887)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1974.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture tessili cavesi S.p.a. di Cava dei Tirreni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 8 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Manifatture tessili cavesi S.p.a. di Cava dei Tirreni (Salerno), con effetto dal 21 maggio 1973;
Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1974, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture tessili cavesi S.p.a. di Cava dei Tirreni (Salerno), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7943)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Terni industrie chimiche, con sede legale in Nera Montoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 29 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Terni industrie chimiche, con sede legale in Nera Montoro (Terni), con effetto dal 1° settembre 1973;
Visti i decreti ministeriali 15 maggio 1974 e 21 settembre 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Terni industrie chimiche, con sede legale in Nera Montoro (Terni), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7888)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture tessili cavesi S.p.a. di Cava dei Tirreni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 8 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Manifatture tessili cavesi S.p.a. di Cava dei Tirreni (Salerno), con effetto dal 21 maggio 1973;
Visti i decreti ministeriali 30 maggio 1974 e 21 settembre 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture tessili cavesi S.p.a. di Cava dei Tirreni (Salerno), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7944)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1974.
Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;
Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria, prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lari;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lari cessa la sua attività dal 1° gennaio 1975.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lari sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Pontedera, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1974

(7881) *Il Ministro*: TANASSI

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1974.
Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Airola e Morcone.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;
Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Airola e Morcone;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Airola e Morcone cessano la loro attività dal 1° gennaio 1975.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nelle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Airola e Morcone sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Benevento, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1974

(7868) *Il Ministro*: TANASSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del trattato per il divieto di collocamento delle armi nucleari ed altre armi di distruzione di massa sui fondi marini e oceanici e nel loro sottosuolo aperto alla firma a Londra, Mosca, Washington l'11 febbraio 1971.

Il 3 settembre 1974 è stato effettuato contemporaneamente il deposito degli strumenti di ratifica presso i Governi del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d'America e dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche del trattato per il divieto di collocamento delle armi nucleari ed altre armi di distruzione di massa sui fondi marini e oceanici e nel loro sottosuolo, aperto alla firma a Londra, Mosca, Washington l'11 febbraio 1971, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1973, n. 1042, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 27 marzo 1974.

In conformità al disposto dell'art. X, comma quarto, il suddetto trattato è entrato in vigore per l'Italia il 3 settembre 1974.

(7918)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Savoca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1974, il comune di Savoca (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3819/M)

Autorizzazione al comune di Savoca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1974, il comune di Savoca (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 43.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3820/M)

Autorizzazione al comune di Malvagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1974, il comune di Malvagna (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3821/M)

Autorizzazione al comune di Blufi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1974, il comune di Blufi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3822/M)

Autorizzazione al comune di Bisacquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1974, il comune di Bisacquino (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 95.217.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3823/M)

Autorizzazione al comune di Petralia Soprana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1974, il comune di Petralia Soprana (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.322.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3824/M)

Autorizzazione al comune di Lorsica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1974, il comune di Lorsica (Genova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.534.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3827/M)

Autorizzazione al comune di Carpasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1974, il comune di Carpasio (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.004.672, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3828/M)

Autorizzazione al comune di Taggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1974, il comune di Taggia (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 100.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3829/M)

Autorizzazione al comune di San Vincenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1974, il comune di San Vincenzo (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.222.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3830/M)

Autorizzazione al comune di Rocca di Cave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1974, il comune di Rocca di Cave (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.376.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3831/M)

Autorizzazione al comune di Montalcino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1974, il comune di Montalcino (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 249.671.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3832/M)

Autorizzazione al comune di Monteriggioni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1974, il comune di Monteriggioni (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.308.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3833/M)

Autorizzazione al comune di Stio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di Stio (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.448.098, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3834/M)

Autorizzazione al comune di Pigna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1974, il comune di Pigna (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.640.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3835/M)

Autorizzazione al comune di Ranzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1974, il comune di Ranzo (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3836/M)

Autorizzazione al comune di Mendatica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1974, il comune di Mendatica (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3837/M)

Avvisi di rettifica

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1974, il comune di Maltignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.711.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 5174 della *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 1° agosto 1974.

(3825/M)

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Rio Marina (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.078.636, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 4872 della *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 19 luglio 1974.

(3826/M)

Errata-corrige

Nel comunicato concernente l'autorizzazione al comune di Altilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 25 settembre 1974, dove è scritto: «...il comune di Altilia (*Chieti*) viene autorizzato...» leggasi: «...il comune di Altilia (*Cosenza*) viene autorizzato...».

(7997)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 12

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 Mod. 241 D.P. — Data: 10 agosto 1973. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Ancona. — Intestazione: Antonini Ludovico, nato ad Ancona il 7 dicembre 1938. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 3. — Capitale: L. 120.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29 Mod. 241 D.P. — Data: 10 agosto 1973. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Ancona. — Intestazione: Antonini Ludovico, nato ad Ancona il 7 dicembre 1938. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 settembre 1974

(7447)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 187

Corso dei cambi del 1° ottobre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	660,10	660,10	660 —	660,10	662 —	660,10	660 —	660,10	660,10	660,10
Dollaro canadese .	669,65	669,65	670,30	669,65	671 —	669,60	669,75	669,65	669,65	669,60
Franco svizzero .	224,41	224,41	224,30	224,41	220 —	224,40	224,13	224,41	224,41	224,40
Corona danese . .	108,01	108,01	108,15	108,01	107 —	108 —	108,05	108,01	108,01	108 —
Corona norvegese .	119,45	119,45	119,50	119,45	118,70	119,40	119,48	119,45	119,45	119,45
Corona svedese . .	148,43	148,43	148,45	148,43	147,50	148,45	148,40	148,43	148,43	148,40
Fiorino olandese	244,65	244,65	244,60	244,65	243,80	244,60	244,52	244,65	244,65	244,65
Franco belga	16,8425	16,8425	16,85	16,8425	16,80	16,85	16,84	16,8425	16,84	16,84
Franco francese . . .	139,65	139,65	139,70	139,65	135,75	139,60	139,57	139,65	139,65	139,65
Lira sterlina	1542 —	1542 —	1543,75	1542 —	1530 —	1542,10	1541,50	1542 —	1542 —	1542 —
Marco germanico . . .	249,46	249,46	249,23	249,46	248,50	249,45	249,10	249,46	249,46	249,45
Scellino austriaco .	35,155	35,155	35,13	35,155	35,15	35,15	35,1475	35,155	35,15	35,15
Escudo portoghese .	25,6975	25,6975	25,69	25,6975	25,65	25,65	25,70	25,6975	25,69	25,69
Peseta spagnola . . .	11,49	11,49	11,4780	11,49	11,50	11,48	11,50	11,49	11,49	11,48
Yen giapponese	2,2190	2,219	2,22	2,2190	2,25	2,21	2,2190	2,2190	2,21	2,21

Media dei titoli del 1° ottobre 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	94,150
Redimibile 3,50 % 1934	100,250
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,875
» 5 % (Ricostruzione)	85,550
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,875
» 5 % (Città di Trieste)	84,900
» 5 % (Beni esteri)	84,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,850
» 5,50 % » » 1968-83	82,250
» 5,50 % » » 1969-84	87,950
» 6 % » » 1970-85	88,650
» 6 % » » 1971-86	88,575
» 6 % » » 1972-87	87,825
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,625
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,525
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,150
» 5 % (» 1° aprile 1978)	84,125
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,175
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,175
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	84,775
» poliennali 1978 7 %	93,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° ottobre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	660,05
Dollaro canadese	669,70
Franco svizzero	224,27
Corona danese	108,03
Corona norvegese	119,465
Corona svedese	148,415
Fiorino olandese	244,585
Franco belga	16,841
Franco francese	139,61
Lira sterlina	1541,75
Marco germanico	249,28
Scellino austriaco	35,151
Escudo portoghese	25,699
Peseta spagnola	11,495
Yen giapponese	2,219

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1974

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1974 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario, conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 agosto 1974			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1973			19.347		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	9.624.244			
	residui	1.201.481			
	Totale		10 825.725		
Accensione di prestiti	competenza	386.473			
	residui	937			
	Totale		387.410		
Spese correnti	competenza			9.589.509	
	residui			1.438.[illegible]09	
	Totale				11 078.418
Spese in conto capitale	competenza			1.168.246	
	residui			781.105	
	Totale				1.949.351
Rimborso di prestiti	competenza			623.035	
	residui			58.063	
	Totale				681.098
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		15.903.846		10.805.563	
Conti correnti		24.571.303		25.066.391	
Incassi da regolare		9.246.646		9.027.514	
Altre gestioni		15.893.253		14.772.977	
	Totale		65.615.048		59.672.475
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		283.933		410.668	
Pagamenti da regolare		597.840		1.176.888	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		2.602.611		2.692.711	
Altri crediti		15.201.206		17.830.981	
	Totale		18.685.590		22.111.248
	Totale complessivo		95.533.120		95.492.590
Fondo di cassa al 31 agosto 1974			—		40.530
	Totale a pareggio		95.533.120		95.533.120

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 agosto 1974 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		40.530	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	128.657		
Pagamenti da regolare	1.146.790		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	2.090.715		
Altri crediti	6.019.203		
Totale crediti		9.385.365	
In complesso			9.425.895
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	18.971.579		
Conti correnti	4.323.523		
Incassi da regolare	646.971		
Altre gestioni	2.066.820		
Totale debiti			26.008.893
Situazione del Tesoro (passività)			16.582.998

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 agosto 1974: L. 296.065 milioni.

Il primo dirigente: D'URSO

Il direttore generale del Tesoro: MICONI

(8017)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 31 AGOSTO 1974

ATTIVO

Voce		
Oro . . . . . L.		1.804.287.662.898
Cassa . . . . . »		147.499.789.909
Portafoglio su piazze italiane:		
— risconto alle Aziende di credito L.	155.336.942.713	
— sconto Buoni Tesoro e cedole . »		155.336.942.713
Anticipazioni:		
— in conto corrente . . . . . L.	774.237.063.482	
— a scadenza fissa . . . . . »	571.840.469.600	1.346.077.533.082
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . . . L.		—
Attività verso l'estero in valuta . . . . . »		5.939.469.830
Ufficio Italiano Cambi:		
— conto corrente ordinario . . . . L.	410.715.332.346	
— conti speciali . . . . . »	6.718.104.921.249	7.128.820.253.595
Anticipazioni straordinarie al Tesoro . . . . . L.		339.000.000.000
Risconto per finanziamenti ammassi . . . . . »		1.164.540.051.841
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . . »		3.146.787.969.159
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie »		730.376.024.809
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . »		9.671.681.946.848
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:		
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . . . . L.	354.240.939.510	
— altre attività . . . . . »	222.197.711.898	576.438.651.408
Immobili per uso ufficio . . . . . L.		1
Partite varie attive . . . . . »		179.318.892.427
Spese dell'esercizio . . . . . »		266.963.015.378
		26.663.068.203.898
Impegni:		
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . . . L.		950.714.255.005
Depositi:		
— a garanzia . . . . . L.	3.279.124.780.918	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . . . »	4.886.329.375.500	
— altri . . . . . »	8.574.243.802.670	16.739.697.959.088
Depositari di titoli e valori . . . . . L.		768.982.540
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . »		2.159.446.216
TOTALE . . . L.		44.356.408.846.747

PASSIVO

Voce		
Circolazione . . . . . L.		9.958.087.079.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista . . . . . »		118.215.067.876
Depositi in conto corrente liberi . . . . . »		132.790.685.790
Depositi in conto corrente vincolati a tempo . . . . »		1.000.030.000
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:		
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . . . L.	6.653.580.394.185	
— altri . . . . . »	529.467.747	6.654.109.861.932
Depositi in valuta estera:		
— per conto U.I.C. . . . . . L.	5.738.975.964.150	
— altri . . . . . »	5.235.696.716	5.744.211.660.866
Conti dell'estero in lire:		
— per conto U.I.C. . . . . . L.	979.128.957.099	
— altri . . . . . »	42.695.422.874	1.021.824.379.973
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . . L.		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie . . . . . »		48.913.162.834
Servizi di cassa per conto di enti vari . . . . . »		36.369.607.672
Fondi diversi accantonati . . . . . »		820.653.445.188
Partite varie passive . . . . . »		1.765.072.011.164
Capitale sociale . . . . . L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario . . . . . »	35.901.345.546	
Fondo di riserva straordinario . . . »	35.578.019.519	71.779.365.065
Rendite dell'esercizio . . . . . L.		290.041.846.538
		26.663.068.203.898
Impegni . . . . . L.		950.714.255.005
Depositanti . . . . . »		16.739.697.959.088
Titoli e valori presso terzi . . . . . »		768.982.540
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . »		2.159.446.216
TOTALE . . . L.		44.356.408.846.747

Il Governatore: CARLI

Il ragioniere generale: PESCATORE

(8018)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi, per esami, per la copertura dei posti vacanti nelle tre parti del ruolo organico della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 707, recante norme sull'ordinamento della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento, stato ed avanzamento del personale appartenente al complesso musicale;

Vista la legge 22 novembre 1967, n. 1177;

Viste le leggi 3 aprile 1958, n. 460 e 26 luglio 1961, n. 709, integrate e modificate dalla legge 13 luglio 1965, n. 845, concernente lo stato giuridico e l'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 3 novembre 1930, n. 1629;

Visto l'art. 4 della legge 11 giugno 1974, n. 253;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che il posto di 2° clarinetto soprano sib n. 6, 3ª parte, categoria B, già messo a concorso con precedente bando non è stato coperto, non avendo il vincitore Donnarumma Giuseppe assunto servizio nel termine stabilito, e pertanto e da considerarsi vacante;

Considerato che nelle tre parti del ruolo organico della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza risultano attualmente vacanti i seguenti posti:

1° oboe, 1ª parte, categoria A;
1° clarinetto piccolo mib, 1ª parte, categoria A;
1o clarinetto soprano sib solista n. 1, 1ª parte, categoria A;
1° clarinetto basso sib, 1ª parte, categoria B;
1° fagotto (con l'obbligo degli strumenti a tastiera e a percussione), 1ª parte, categoria B;
1° saxofono tenore sib, 1ª parte, categoria B;
3° corno, 1ª parte, categoria B;
1ª tromba in fa-mib, 1ª parte, categoria B;
ottavino (con l'obbligo del flauto), 2ª parte, categoria A;
2° corno, 2ª parte, categoria A;
2ª tromba sib acuto (con l'obbligo del trombino in fa), 2ª parte, categoria A;
1° tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione) 2ª parte, categoria A;
2° flauto (con l'obbligo dell'ottavino), 2ª parte, categoria B;
2° oboe (con l'obbligo del corno inglese), 2ª parte, categoria B:
1° clarinetto soprano sib n. 8, 2ª parte, categoria B;
1° clarinetto soprano sib n. 10, 2ª parte, categoria B;
2° clarinetto soprano sib n. 2, 2ª parte, categoria B;
2° fagotto (con l'obbligo degli strumenti a tastiera e a percussione), 2ª parte, categoria B;
2° flicorno basso sib, 2ª parte, categoria B;
2° trombone tenore, 2ª parte, categoria B;
3° saxofono contralto mib, 3ª parte, categoria A;
3° trombone tenore, 3ª parte, categoria B;
2° clarinetto soprano sib n. 6, 3ª parte, categoria B;

Considerato inoltre che non vi sono esecutori aggregati che siano risultati idonei e non vincitori dei concorsi riservati indetti per i posti suindicati ai sensi dell'art. 35 della legge n. 707/1965, che possano avere diritto all'inquadramento ai sensi della legge 22 novembre 1967, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere alla copertura dei posti vacanti;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti tre pubblici concorsi, per esami, per la copertura dei posti vacanti nelle tre parti del ruolo organico della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:

1ª PARTE, CATEGORIA A E B

1° oboe, 1ª parte, categoria A;
1° clarinetto piccolo mib, 1ª parte, categoria A;
1° clarinetto soprano sib solista n. 1, 1ª parte, categ. A;
1° clarinetto basso sib, 1ª parte, categoria B;
1° fagotto (con l'obbligo degli strumenti a tastiera e a percussione), 1ª parte, categoria B;
1° saxofono tenore sib, 1ª parte, categoria B;
3° corno, 1ª parte, categoria B;
1ª tromba in fa-mib, 1ª parte, categoria B;

2ª PARTE, CATEGORIA A E B

Ottavino (con l'obbligo del flauto), 2ª parte, categoria A;
2° corno, 2ª parte, categoria A;
2ª tromba sib acuto (con l'obbligo del trombino in fa), 2ª parte, categoria A;
1° tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione), 2ª parte, categoria A;
2° flauto (con l'obbligo dell'ottavino), 2ª parte, categoria B;
2° oboe (con l'obbligo del corno inglese), 2ª parte, categoria B;
1° clarinetto soprano sib n 8, 2ª parte, categoria B;
1° clarinetto soprano sib n. 10, 2ª parte, categoria B;
2° clarinetto soprano sib n. 2, 2ª parte, categoria B;
2° fagotto (con l'obbligo degli strumenti a tastiera e a percussione), 2ª parte, categoria B;
2° flicorno basso sib, 2ª parte, categoria B;
2° trombone tenore, 2ª parte, categoria B;

3ª PARTE, CATEGORIA A E B

3° saxofono contralto mib, 3ª parte, categoria A;
3° trombone tenore, 3ª parte, categoria B;
2° clarinetto soprano sib n. 6, 3ª parte, categoria B;

Art. 2.

Ai concorsi potranno partecipare, oltre al personale già in servizio nella banda e a quello del ruolo ordinario del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i militari delle altre Forze armate dello Stato, in servizio o in congedo, ed i civili.

Art. 3.

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 32 alla data del 31 dicembre dell'anno in corso.

Il limite massimo di età è elevabile ai sensi e nella misura prescritta dalle vigenti disposizioni nei confronti degli ex combattenti e categorie equiparate. Il limite di età è elevato di 5 anni per i militari in servizio nelle Forze armate o nei Corpi di polizia e dal limite si prescinde per gli appartenenti ai ruoli della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o di altra Forza armata;

b) avere statura non inferiore a m. 1,62; si prescinde dal requisito della statura per gli appartenenti ai ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o di altra Forza armata;

c) essere in possesso degli altri requisiti prescritti per lo arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ad eccezione dello stato di celibe o vedovo senza prole (cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; essere di costituzione fisica sana e robusta ed esente da imperfezioni o difetti; essere in possesso della licenza di scuola media dell'obbligo ovvero del diploma di licenza elementare per coloro che all'atto dell'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, abbiano compiuto l'undicesimo anno di età; aver tenuto buona condotta e non essere stati espulsi da Forze armate dello Stato o da Corpi militarmente organizzati né destituiti da pubblici uffici; appartenere a famiglie di buona reputazione, i cui componenti siano esenti da tare ereditarie, psichiche o fisiche; non aver subito condanne penali per delitti dolosi; non essere stati riformati da una delle Forze armate, né rinviati da Corpi militarmente organizzati, per infermità o imperfezioni non suscettibili di utili modificazioni nel tempo.

Il giudizio sui requisiti per l'ammissione è demandato alla commissione di cui all'art. 112 della legge 3 aprile 1958, n. 460.

Art. 4.

Le domande di ammissione, redatte su carta legale e sottoscritte dai concorrenti, dovranno essere indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Ser-

vizio Forze armate di polizia - Divisione ordinamento, e dovranno essere presentate o fatte pervenire alle prefetture delle rispettive province di residenza entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti residenti all'estero potranno nel termine suddetto presentare domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Nelle domande di partecipazione i candidati dovranno dichiarare:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando, dovranno allegare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

3) titolo di studio;

4) possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime.

I candidati, di età inferiore agli anni 21, dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

6) se abbiano o meno riportate condanne penali, indicando, in caso affermativo, anche le condanne per le quali vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

7) se siano o meno incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego stesso;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) il domicilio;

10) indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere comunicato al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio Forze armate di polizia - Divisione ordinamento.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

11) stato civile con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della di lei famiglia di origine. Ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere tempestivamente comunicata al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio Forze armate di polizia - Divisione ordinamento;

12) se siano dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, indicando, in tal caso, la carriera e la categoria di appartenenza e la qualifica rivestita nonché il numero e la data del rilascio del libretto ferroviario personale, concessione speciale;

13) il concorso cui si intende partecipare specificando lo strumento e la parte. In caso di partecipazione a più concorsi dovranno essere presentate domande distinte, unica rimanendo la documentazione.

La firma posta dall'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione o da un notaio, cancelliere, o dal segretario comunale.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono dispensati dal fornire i dati di cui ai numeri 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante del reparto.

I dipendenti dello Stato e delle altre Forze armate sono dispensati dal fornire i dati di cui ai numeri 4), 5), 6) e 8) e la loro firma sulle domande può essere autenticata rispettivamente dal capo dell'ufficio o dal comandante del reparto da cui dipendono.

La data di presentazione delle domande deve risultare dal bollo a data apposto dalle prefetture.

Art. 5.

Alla domanda potranno essere allegati tutti quei documenti attestanti i servizi prestati in altri complessi musicali, le nomine conseguite, i premi e diplomi ottenuti, valevoli a certificare l'idoneità e abilità professionale al posto per cui si concorre.

Art. 6.

La valutazione dell'abilità musicale dei candidati è devoluta ad una commissione giudicatrice costituita ai sensi degli articoli 21 e 27 della legge 5 giugno 1965, n. 707.

I concorrenti dovranno sostenere, eccezion fatta per quelli che concorrono per gli strumenti a percussione, un esame consistente nelle seguenti prove:

a) esecuzione con lo strumento della parte messa a concorso di un pezzo da concerto a loro scelta;

b) lettura ed esecuzione a prima vista con lo stesso strumento di un pezzo scelto dalla commissione;

c) risposte ad interrogazioni inerenti alla tecnica dello strumento e, se trattasi di concorrenti a posti di 1ª parte, anche degli strumenti congeneri;

d) per i concorrenti a posti di 1ª e 2ª parte le prove sono integrate dalla esecuzione, nell'insieme della banda, di un importante brano scelto dalla commissione giudicatrice del repertorio lirico o sinfonico riguardante lo strumento suonato.

I concorrenti per gli strumenti a percussione dovranno sostenere un esame consistente nelle seguenti prove:

1) esperimento di lettura musicale;

2) dimostrazione di saper impiegare lo strumento o gli strumenti per cui si concorre isolatamente;

3) esecuzione di insieme nella banda con lo strumento o gli strumenti per cui si concorre;

4) dimostrazione di conoscere, teoricamente e praticamente gli altri strumenti a percussione.

Le prove sopra citate si svolgeranno nei giorni dal 12 *al* 29 *novembre* 1974, *alle ore* 9 *in Roma, presso la scuola tecnica di polizia, via Castro Pretorio, n.* 5.

Il punto di merito per il complesso delle prove sostenute da ciascun candidato è espresso in cinquantesimi.

Per conseguire l'idoneità i candidati devono riportare una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi se concorrono per posti di 1ª o di 2ª parte, non inferiore a trenta cinquantesimi per i posti di 3ª parte.

In ciascun concorso, in sede di formazione della graduatoria finale, a parità di merito, è data preferenza agli appartenenti alla banda del Corpo e tra questi ai più elevati in grado ed a parità di grado al più anziano.

Art. 7.

Prima degli esami, i concorrenti saranno sottoposti a visita medica presso l'ufficio medico centrale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per l'accertamento del possesso dei necessari requisiti fisici.

La mancata presentazione alla visita medica o all'esame sarà considerata come rinuncia.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio Forze armate di polizia - Divisione ordinamento, entro il perentorio termine di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione della riportata idoneità, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio Forze armate di polizia - Divisione ordinamento, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici;

3) certificato di stato libero (per i celibi) e stato di famiglia (per i coniugati);

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dal quale risulti la posizione del candidato nei riguardi degli obblighi militari;

6) copia integrale dello stato di servizio o del foglio matricolare per i militari;

7) copia integrale dello stato matricolare per i dipendenti civili dello Stato;

8) titolo di studio;

9) atto di assenso del genitore esercente la patria potestà per i minori di anni 21.

I documenti di cui ai numeri 2) e 4) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza saranno dispensati dal produrre i documenti di cui sopra.

I dipendenti civili o militari dello Stato saranno dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5).

Art. 10.

I vincitori dei concorsi saranno nominati vicebrigadieri, appuntati e guardie in ferma volontaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a seconda che debbano essere inseriti, rispettivamente, nell'organizzazione strumentale della 1ª, della 2ª e della 3ª parte.

Dopo la nomina il personale suddetto, senza essere esentato dal servizio della banda, dovrà frequentare, salvo che non provenga dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, un apposito corso di istruzione militare e di formazione professionale nelle materie fondamentali relative al servizio di polizia.

I vincitori dei concorsi per la banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai musicanti della banda stessa o dai sottufficiali, graduati e militari di truppa del Corpo suddetto, delle Forze armate e degli altri Corpi di polizia in servizio permanente, in servizio continuativo ed in ferma o rafferma, se di grado uguale o corrispondente a quello iniziale della parte, per la quale hanno concorso conserveranno la posizione di stato e l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza; se di grado superiore saranno nominati eventualmente anche in soprannumero con lo stesso grado rivestito nel ruolo di provenienza o con quello ad esso corrispondente, ma comunque non superiore al grado massimo previsto per la parte per la quale hanno concorso, e conserveranno la posizione di stato e l'anzianità posseduta seguendo nel ruolo i pari grado aventi pari anzianità assoluta.

Art 11.

I vincitori dei concorsi conseguono l'inquadramento nello organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con diritto ai premi di ferma e di rafferma previsti dal decreto-legge 29 marzo 1946, n. 618.

Ad essi spetta lo stesso trattamento economico stabilito per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La posizione di stato e di carriera e disciplinata dalla legge 5 giugno 1965, n. 707, e per quanto in essa non disposto, dalle norme di cui alle leggi 3 aprile 1958, n. 460 e 26 luglio 1961, n. 709, integrate e modificate dalla legge 13 luglio 1965, n. 845, e dalle norme del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1974
Registro n. 24 Interno, foglio n. 324

(7857)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli di servizio, a sei posti di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro *A* della tabella IX riguardante i dirigenti per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica;

Veduta la legge 1° novembre 1972, n. 625;

Considerato che il consiglio di amministrazione nell'adunanza del 16 novembre 1973 ha deliberato la disponibilità di sei posti da conferire mediante concorso, per titoli di servizio, nella qualifica di dirigente superiore dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli di servizio, a sei posti di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

I titoli debbono essere posseduti al 16 novembre 1973.

Non saranno presi in considerazione titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Art. 2.

Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i funzionari dei ruoli organici del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione con qualifica di primo dirigente che abbiano compiuto entro il 16 novembre 1973 anni tre di effettivo servizio nella qualifica.

La predetta anzianità di servizio è ridotta ad anni uno e mesi sei per coloro che possono beneficiare del disposto di cui all'articolo unico della legge 1° novembre 1972, n. 625.

Art. 3.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta legale, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;

b) l'ufficio presso il quale presta servizio;

c) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli sia assegnata dal Ministero.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonchè il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui il candidato presta servizio.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli valutabili ai sensi del successivo art. 8;

2) elenco, in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

3) curriculum, in tre copie, sottoscritto dal candidato medesimo, sui servizi prestati e sulle attività svolte.

La copia integrale dello stato di servizio civile, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio, sarà allegata d'ufficio.

A tal fine il candidato dovrà allegare alla domanda di ammissione al concorso una marca da bollo da L. 700.

Art. 5.

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande stesse e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni, in tre esemplari, da distribuire in tre distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse.

I tre plichi saranno chiusi in un unico pacco.

Sul pacco con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovranno essere indicati il cognome e il nome del candidato e stampigliata la dicitura «Concorso, per titoli di servizio, a sei posti di dirigente superiore».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Le pubblicazioni si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

I documenti e le pubblicazioni, o parti di essi, pervenuti al Ministero oltre il termine predetto non saranno valutati.

Non saranno del pari presi in considerazione quei titoli risultanti da documenti non conformi alle prescrizioni della legge sul bollo od a quelle della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Tali documenti non potranno essere rettificati.

La data di arrivo delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni che verranno presentati al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Non è consentito fare alcun riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati precedentemente presentati ad uffici di questa o di altre amministrazioni.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e, a norma dell'art. 24, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sarà composta:

a) da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente;

b) da due funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 8.

La valutazione dei titoli di servizio sarà effettuata dalla commissione esaminatrice in base alla seguente tabella:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi relativi allo ultimo quinquennio: fino a punti 60;

b) incarichi e servizi speciali: fino a punti 18;

c) lavori originali concernenti i compiti di istituto: fino a punti 12;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: fino a punti 8;

e) idoneità in precedenti concorsi a posti di provveditore agli studi: fino a punti 2.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella valutazione dei titoli di servizio.

La graduatoria medesima e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori si procederà alla nomina di altri candidati secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

I concorrenti che siano compresi nella graduatoria di merito e che intendano far valere titoli di preferenza, a parità di merito, in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli redatti in conformità con le vigenti leggi fiscali.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 11.

I primi dirigenti dichiarati vincitori del concorso conseguiranno la nomina a dirigente superiore con decorrenza giuridica 16 novembre 1973 ed economica dalla data dell'effettiva assunzione in servizio.

I vincitori, che nel termine stabilito non assumano regolare servizio senza giustificato motivo presso la sede loro assegnata decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 febbraio 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1974
Registro n. 68 *Istruzione, foglio n.* 220.

(7967)

Concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di tre posti di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia nelle scuole statali d'istruzione secondaria di primo grado.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ed in particolare il quadro *B* della tabella IX riguardante gli ispettori centrali;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358;

Veduto il decreto ministeriale 27 giugno 1973 con il quale si è provveduto alla ripartizione dei posti di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per l'istruzione elementare, secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica, professionale ed artistica, per l'educazione fisica e sportiva, per l'edilizia scolastica, per i beni librari e per le antichità e belle arti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di tre posti di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia nelle scuole statali d'istruzione secondaria di primo grado.

I titoli debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Non saranno presi in considerazione titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Art. 2.

E' ammesso a partecipare al concorso il personale di ruolo appartenente ad una delle seguenti categorie che sia in possesso del diploma di laurea e che non abbia superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 65° anno di età:

1) presidi di 1ª e 2ª categoria di istituti e scuole di istruzione secondaria;

2) professori dei ruoli *A* e *B* dei predetti istituti e scuole che abbiano rispettivamente almeno 12 e 14 anni di anzianità complessiva nei rispettivi ruoli;

3) impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione con la qualifica di primo dirigente.

Le anzianità e le qualifiche previste nel presente articolo debbono essere possedute alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta legale, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita;

b) la laurea di cui è in possesso, indicando la votazione riportata, la data del rilascio e l'università o l'istituto universitario presso il quale il titolo stesso è stato conseguito;

c) la categoria del personale di ruolo alla quale appartiene, la qualifica rivestita nonchè l'ufficio o l'istituto presso il quale attualmente presta servizio;

d) di non essere sottoposto a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nè a procedimento disciplinare o penale.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio o del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I.

La firma del candidato apposta in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio dal quale il candidato dipende o del competente provveditore agli studi.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) copia integrale, in carta legale, dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato con la indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio; per i primi dirigenti lo stato di servizio sarà allegato d'ufficio. A tal fine gli interessati dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso una marca da bollo da L. 700;

2) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli che il candidato ritenga utili ai fini del concorso;

3) elenco in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

4) curriculum documentato, sottoscritto dal candidato, sulla operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica e sull'attività e carriera amministrativa.

Art. 5.

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni di carattere scientifico, letterario, filosofico, ecc., in cinque esemplari, da distribuire in cinque distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse. I cinque plichi saranno chiusi in un unico pacco o cassa.

Sul pacco o sulla cassa con cui vengono rimesse le pubblicazioni, dovranno essere indicati il cognome e il nome del candidato e stampigliata la dicitura: « Concorso a tre posti di dirigente superiore, ispettore centrale materie letterarie scuola media ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Le pubblicazioni si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al precedente art. 3. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione delle pubblicazioni e dei documenti.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

Le pubblicazioni ed i documenti o parti di essi pervenuti al Ministero oltre il termine predetto non saranno valutati.

La data di arrivo delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni che verranno presentati al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Non è consentito alcun riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati precedentemente presentati a qualsiasi titolo ad uffici di questa o di altre amministrazioni.

La esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto ministeriale, sarà composta da tre docenti universitari, da due funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione centrale dei quali uno con qualifica non inferiore a dirigente superiore per i servizi amministrativi ed uno con qualifica non inferiore a dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art 8.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti dei quali 60 sono assegnati ai titoli e 40 al colloquio integrativo.

La commissione medesima stabilirà preliminarmente i criteri per la valutazione dei titoli degli aspiranti, con determinazione dei relativi coefficienti da fissare in opportuna tabella.

Art. 9.

Il colloquio integrativo, al quale sono ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato almeno trentadue punti, è diretto ad una adeguata valutazione della personalità del concorrente, con particolare riguardo alla preparazione ed all'attitudine a svolgere le funzioni di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale.

Il colloquio non si intende superato se i concorrenti non abbiano ottenuto la votazione di 32 punti sui 40 a disposizione della commissione.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario è affisso all'albo della sede di esame.

Il colloquio ha luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati, nel termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i concorrenti debbono essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 10.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva, costituita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nel colloquio.

In tale graduatoria saranno compresi soltanto gli aspiranti che abbiano raggiunto la votazione minima complessiva di punti 70.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti, per rinuncia o decadenza dei vincitori, si procederà alla nomina di altri candidati idonei secondo lo ordine di graduatoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti che siano stati compresi nella graduatoria di merito e che intendano far valere titoli di preferenza, a parità di merito, in quanto appartengano ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli redatti in conformità con le vigenti leggi fiscali.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art 12.

I concorrenti collocati utilmente nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori e che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari e dichiarati decaduti dalla nomina stessa, dovranno presentare o fare pervenire al Ministero - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di trenta giorni, dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) diploma di laurea in originale ovvero copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

b) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata dagli uffici competenti a norma delle vigenti leggi sul bollo.

La copia dello stato di servizio dovrà essere rilasciata in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

c) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, effettuati presso un istituto od un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi del citato art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il certificato medico e la dichiarazione dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito di cui al primo comma del presente articolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 maggio 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1974
Registro n. 68 *Istruzione, foglio n.* 115.

(7966)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1181/G del 2 maggio 1973 con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di medici condotti vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1972;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la designazione all'uopo pervenuta dalla prefettura di Macerata e la terna proposta dall'ordine provinciale dei medici;

Vista altresì la terna di medici condotti proposta dall'ordine provinciale dei medici e le designazioni pervenute dai comuni interessati ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti gli articoli 33 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso sopraindicato è così costituita:

Presidente:

Gullotti dott. Vincenzo, vice prefetto ispettore in servizio presso la regione Marche.

Componenti:

Verrecchia dott. Ermete, direttore di sezione della prefettura di Macerata;
Viscomi dott. Nicola, medico provinciale di Ascoli Piceno;
Bolognesi prof. Guido, primario medico dell'ospedale generale di zona di Corridonia;
Tardella prof. Franco, primario chirurgo dell'ospedale generale di zona di Recanati;
Cola dott. Luigi Alberto, medico condotto di Camerino.

Le funzioni di segretario della commissione saranno espletate dal dott. Lalla Augusto, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Macerata.

Le prove di esame del concorso avranno inizio non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si terranno presso l'ospedale generale di zona di Recanati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio ed in quello della prefettura di Macerata e dei comuni di Apiro, Bolognola, Castelraimondo, Castel Sant'Angelo sul Nera, Fiuminata, Monte S. Martino, Serrapetrona, Visso, Acquacanina.

Macerata, addì 6 settembre 1974

Il medico provinciale: PUCCI

(7582)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1974, n. **41**.

Partecipazione della regione Emilia-Romagna alla costituzione della « Società per la gestione del palazzo della cultura e dei congressi di Bologna - S.p.a. » (So.Ge.Pa.Co.).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 125 *del* 22 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare alla « Società per la gestione del palazzo della cultura e dei congressi di Bologna - S.p.a. » promossa dal comune di Bologna, dalla regione Emilia-Romagna, dalla amministrazione provinciale di Bologna e dall'Ente autonomo per le fiere di Bologna.

Art. 2.

L'oggetto della società è il seguente:

a) organizzare lo svolgimento di congressi e convegni nazionali ed internazionali, nonchè manifestazioni a carattere locale;

b) promuovere l'utilizzazione degli impianti e delle attrezzature costituenti il palazzo della cultura e dei congressi di Bologna, per spettacoli teatrali e cinematografici, concerti, riprese e produzioni televisive.

Art. 3.

Spetta al consiglio regionale provvedere alla nomina dei rappresentanti della regione Emilia-Romagna nel consiglio d'amministrazione della società. Tali rappresentanti rispondono della loro attività al consiglio regionale.

Art. 4.

Con la presente legge si intendono approvati gli allegati 1 e 2. Alla loro modifica si potrà procedere mediante accordo fra le parti, la cui validità è subordinata, per quanto concerne la regione Emilia-Romagna, all'approvazione di esso con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 5.

I diritti conseguenti alle azioni di proprietà della Regione saranno esercitati dal presidente della giunta o da un assessore delegato allo scopo.

Art. 6.

Al momento della costituzione della società la regione Emilia-Romagna sottoscriverà azioni per un importo complessivo di lire 30 milioni del capitale sociale.

All'onere di cui al precedente comma la regione Emilia-Romagna fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1974 ed il prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 48100 del bilancio medesimo.

Art. 7.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 76100 — Partecipazione della Regione alla « Società per la gestione del palazzo della cultura e dei congressi di Bologna - S.p.a. » (c.n.i.) - (titolo II, sezione 5ª, categoria 12ª, rubrica III « Partecipazioni a società ed enti a finalità diverse ») L. 30.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 48100 — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . . » 30.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 21 agosto 1974

p. Il presidente
L'assessore: FERRARI

(*Omissis*).

(7256)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742580)